

FONSERVIZI
FONDO PARITETICO INTERPROFESSIONALE
DEI SERVIZI PUBBLICI INDUSTRIALI

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE
GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL D. LGS. 231/01

PARTE GENERALE
PARTE SPECIALE

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

PARTE GENERALE

INDICE

Definizioni	6
Premessa	8
1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.....	8
1.1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti	8
1.1.2 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità.....	17
1.2 Principi di riferimento	17
1.3 Struttura del modello di FONSERVIZI.....	18
PARTE GENERALE	19
2.1 Motivazioni e finalità	19
2.2 Realizzazione del Modello	20
2.3 Elementi del Modello	21
2.4 Destinatari del Modello	21
2.5 Diffusione, informativa e formazione	22
2.6 Rapporto fra Modello, Codice Etico e Comportamentale e Sistema Disciplinare .	22
2.7 Parti Terze.....	23
2.8 Struttura organizzativa: deleghe, poteri e funzioni.....	23
2.9 Principi di comportamento	23
2.9.1 Principi Generali.....	24
2.9.2 Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello.....	24
2.9.3 Obblighi aggiuntivi degli Amministratori, della Direzione.....	24
2.9.4 Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche	24
2.9.5 Rapporti con le Società aderenti al Fondo.....	25
2.9.6 Sistema di controllo interno (c.d. SCI)	25
2.9.7 Trasparenza nella contabilità	25
2.10 Organismo di Vigilanza (OdV)	26
2.10.1 Composizione	27
2.10.2 Nomina.....	27
2.10.3 Decadenza e revoca dalla carica	28
2.10.4 Durata in carica	28
2.10.5 Linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza.....	28
2.10.6 Funzioni e poteri	29
2.10.7 Regole di condotta	30
2.10.8 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.....	30
2.11 Verifiche sul funzionamento e l'efficacia del Modello.....	31
2.12 Sistema Disciplinare.....	32
2.13 Procedimento sanzionatorio.....	32
2.14 Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello	33
MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO	34
PARTE SPECIALE	34
3.1 Funzioni ed obiettivi della Parte Speciale.....	35
3.2 L'attività di impresa svolta da Fonservizi	35
3.3 Ipotesi di Reato.....	36
4. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01).....	37
4.1. Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI	40
4.2. Principi generali	42

4.3	Identificazione delle attività sensibili a rischio commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione.....	43
4.4.	Misure idonee a prevenire la commissione dei reati.....	43
5.	Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D. Lgs. 231/01).....	46
5.1	Rilevanza per il modello di Fonservizi.....	48
5.2	Principi generali	48
5.3	Identificazione delle attività sensibili a rischio commissione dei reati di criminalità organizzata	49
5.4	Misure idonee a prevenire la commissione dei reati.....	49
6.	I reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01).....	50
6.1.	Rilevanza per il modello di Fonservizi.....	50
6.2.	Identificazione delle aree a rischio a commissione dei reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro	51
6.3	Valutazione dei rischi e misure preventive in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.....	51
6.4	Linee guida per la definizione del processo di valutazione dei rischi.....	52
6.5	Linee guida per la definizione del processo di monitoraggio dell'attuazione del sistema di prevenzione descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi	52
6.6	Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi	52
6.7	Informazione e coordinamento con fornitori	52
6.8	Principi generali di condotta in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro .	53
6.9	Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro.....	53
7.	Reati Societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01).....	55
7.1	Rilevanza per il modello di Fonservizi.....	58
7.2.	Principi generali	58
7.3	Individuazione delle attività sensibili a rischio commissione dei reati societari.....	59
7.4	Misure idonee a prevenire la commissione dei reati societari.....	60
8.	Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-<i>quater</i> D. Lgs. 231/01).....	61
8.1	Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI	62
8.2	Principi generali	62
8.3	Identificazione delle attività sensibili a rischio commissione dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico	63
8.4	Misure idonee a prevenire la commissione dei reati.....	63
9.	Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-<i>bis</i> D. Lgs. 231/01) ..	64
9.1	Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI	66
9.2	Principi generali	67
9.3	Identificazione delle attività sensibili a rischio di commissione dei delitti informatici .	68
9.4	Misure idonee a prevenire la commissione dei reati.....	68

10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-<i>novies</i> D. Lgs. 231/01)	70
10.1 Rilevanza per Fonservizi.....	73
10.2 Principi generali	73
10.3. Identificazione delle attività sensibili a rischio di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore.....	73
10.4 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati	73
11. Reati transnazionali	74
11.1 La rilevanza dei reati transnazionali per il Modello di FONSERVIZI	75
11.2 Principi generali	75
11.3 Identificazione delle attività sensibili	75
11.4 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati	76
12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-<i>novies</i> D. Lgs. 231/01)	77
12.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI	77
12.2 Principi generali	77
12.3 Attività sensibili a rischio di reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	77
12.4 Misure idonee a prevenire la commissione del reato	77
13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-<i>octies</i> D. Lgs. 231/01)	79
13.1 Rilevanza per Fonservizi.....	80
13.2 Principi generali	81
13.3 Identificazione delle attività sensibili a rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.....	82
13.4 Misure idonee a prevenire la commissione del reato	82
14. Reati contro la personalità individuale (art. 25-<i>quinquies</i> D. Lgs. 231/01) .	83
14.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI	83
14.2 Principi generali.....	84
14.3 Individuazione delle attività sensibili a rischio commissione dei reati contro la personalità individuale.	84
14.4 Misure idonee a prevenire la commissione del reato	85
15. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-<i>bis</i> D. Lgs. 231/01)	86
15.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI	88
15.2 Principi generali	88
15.3 Identificazione delle attività sensibili a rischio di commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento.....	88
15.4 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati	88
16. Reati ambientali (art. 25-<i>undecies</i> D. Lgs. 231/01)	90
16.1 Rilevanza per il Modello di Fonservizi	92
16.2 Principi generali	92

16.3	Identificazione delle attività sensibili a rischio di commissione dei reati ambientali	. 92
16.4	Misure idonee a prevenire la commissione del reato	92
17.	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01)	94
17.1	Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI	95
17.2	Principi generali	95
17.3	Identificazione delle attività sensibili a rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	95
17.4	Misure idonee a prevenire la commissione del reato	95
18.	Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D. Lgs. 231/01)	97
18.1	Rilevanza per il modello di Fonservizi	99
18.2	Principi generali	99
18.3.	Identificazione delle aree a rischio di commissione dei reati tributari	100
18.4	Misure idonee a prevenire la commissione dei reati tributari	100

ALLEGATI

- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. (all. A);
- Codice Etico e Comportamentale di FONSERVIZI (all. B);
- Organigramma del Fondo (all. C);
- Sistema Disciplinare ai sensi degli artt. 6 e 7 D. Lgs. 231/2001 (all. D).

DEFINIZIONI

- **Attività a rischio:** operazioni, ovvero atti, che espongono FONSERVIZI al rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto Legislativo 231/2001.
- **CCNL:** Contratto Collettivo Nazionale di lavoro attualmente in vigore ed applicato da FONSERVIZI.
- **CdA:** Consiglio di Amministrazione di FONSERVIZI.
- **D.Lgs. 231/2001 o d.lgs:** il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche, recanti le norme sulla Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica.
- **Destinatari:** Amministratori, Sindaci, Direttore, nonché Dipendenti e Collaboratori a Progetto, Componenti dei Comitati, Parti Terze, e Soci.
- **FONSERVIZI** o "il Fondo": il Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la Formazione Continua nel settore dei Servizi Pubblici Industriali, istituito mediante Accordo Interconfederale, sottoscritto in data 5 luglio 2010, tra l'organizzazione dei datori di lavoro Confservizi (ASSTRA, FEDERAMBIENTE, FEDERUTILITY) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil, ed autorizzato in data 27 settembre 2010 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 307 bis/V/2010.
- **Esponenti dell'Ente:** Amministratori, Sindaci, Direttore.

- **Modello o modelli:** modello o modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal D. Lgs 231/2001.
- **OdV:** Organismo di Vigilanza preposto al controllo sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al suo relativo aggiornamento.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.
- **Partner:** controparti contrattuali di FONSERVIZI, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui l'Ente addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, e destinati a cooperare con l'Ente medesimo nell'ambito delle aree a rischio.
- **Reati:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 (anche eventualmente integrati in futuro).
- **Regole e Principi generali di comportamento:** le regole e i principi di cui al presente Modello e identificati nella Parte Generale, comprensiva dei relativi allegati, e nella Parte Speciale dello stesso.
- **SCI:** sistema di controllo interno, ossia l'insieme di processi diretti alla revisione gestionale, alla revisione contabile e alla revisione di conformità.

PREMESSA

1.1 Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1.1 La responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche detto il "Decreto"), emanato in esecuzione della delega di cui alla legge n. 300/2000, ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il regime della *"responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"*.

Tale tipo di responsabilità discende dalla commissione, da parte di un soggetto che rivesta posizione apicale all'interno dell'ente, o da parte di un dipendente, di uno dei reati specificamente elencati nel Decreto stesso.

Affinché si configuri la responsabilità amministrativa dell'ente è necessario altresì che il reato sia compiuto nel suo interesse, o che esso ne abbia tratto vantaggio.

L'istituzione di tale tipo di responsabilità nasce, infatti, dalla considerazione che frequentemente le condotte illecite commesse all'interno dell'impresa, lungi dal conseguire ad un'iniziativa privata del singolo, rientrano piuttosto nell'ambito di una diffusa *politica aziendale* e conseguono a decisioni di vertice dell'ente medesimo.

Essa ha segnato peraltro l'adeguamento, da parte dell'ordinamento italiano, ad una serie di convenzioni internazionali alle quali l'Italia aveva a suo tempo aderito, tra le quali emerge in particolare la Convenzione OCSE per la lotta alla corruzione internazionale.

Prima dell'introduzione di tale disciplina legislativa, gli enti non erano soggetti, secondo la legge italiana, a responsabilità di tipo penale-amministrativo e solo le persone fisiche (amministratori, dirigenti, ecc.) potevano essere perseguite per l'eventuale commissione di reati nell'interesse della compagine societaria.

Sebbene la responsabilità sia definita come "amministrativa", essa presenta in realtà forti analogie con la responsabilità penale, in quanto sorge per effetto della commissione di un reato e viene accertata dal giudice penale con sentenza emessa in esito ad un procedimento penale.

L'art. 1 del D. Lgs. 231/2001 determina l'ambito di applicazione soggettiva della responsabilità degli enti derivante da reato: al comma 2 individua i soggetti destinatari, mentre al comma 3 prevede espressamente alcune esclusioni.

Più precisamente, il comma 2 dell'articolo 1 si rivolge a tutti gli *"enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica"*. Il comma terzo, invece, stabilisce che il Decreto, e la forma di responsabilità con esso introdotta, non si applica *"allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonché agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale"*.

Quanto ai soggetti la cui condotta assume rilevanza ai sensi dell'art. 5 del d. lgs. 231/2001, si tratta di:

- persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente (cd. "apicali", art. 5 comma 1, lett. a);

- persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cd. "sottoposti", art. 5 comma 1, lett. b).

La responsabilità dell'ente, non sussiste se i soggetti citati hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi estranei all'assetto organizzativo e alla compagine societaria (art. 5, comma 2), nonché qualora il reato sia stato commesso da soggetti diversi da quelli citati.

Affinché il reato sia imputabile alla persona giuridica, pertanto, occorre che esso sia a quest'ultima ricollegabile sul piano oggettivo e che quindi derivi da una manifestazione di volontà o, quanto meno, da una "colpa di organizzazione", intesa come carenza o mancata adozione delle cautele necessarie ad evitare la commissione di reati.

Proprio per tale diretta imputabilità del reato alla persona giuridica, l'art. 8 del Decreto prevede che gli enti sono responsabili **anche** laddove la persona fisica che ha commesso il fatto non sia identificata o non sia imputabile, oppure il reato si estingue per causa diversa dall'amnistia.

In ogni caso, la responsabilità amministrativa dell'ente, qualora riscontrata, si aggiunge a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato e a quella civile per il risarcimento del danno.

Tale responsabilità amministrativa degli enti è configurabile anche in relazione ai reati commessi all'estero, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato (art. 4 D.Lgs. 231/01).

Il Decreto prevede quindi l'applicazione, a carico dell'ente che sia ritenuto responsabile, di una pluralità di sanzioni amministrative (Capo I, Sezione II):

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e infine il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Quanto alla tipologia di reati cui si applica la disciplina in esame, il decreto così come integrato ad oggi, si riferisce esclusivamente ad alcune fattispecie, che è possibile inquadrare logicamente come segue:

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24, D. Lgs. 231/01).

- Malversazione a danno dello Stato o di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.);
 - Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. 75 del 14 luglio 2020]
 - Truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
 - Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter c.p.).

Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 18 marzo 2008, n. 48, art. 7].

- Falsità in un documento pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.).

Reati di criminalità organizzata (art. 24 ter, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 15.7.2009, n. 94].

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.);
- Scambio elettorale politico e mafioso (art. 416 ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309).

Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 25, D. Lgs. 231/01).

- Peculato (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75]
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [Articolo aggiunto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190];
- Corruzione di persona incaricata di un Pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione ed istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75];
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.) [articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3].

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6 e modificato dalla L. 23.7.2009, n. 99].

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati. (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 23.7.2009, n. 99 art. 15].

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frode contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

Reati societari (art. 25-ter, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61, art. 3] modificati dalla Legge 262/2005 e 69/2015.

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.);
- Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.);
- False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, comma 1 e 3, c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);

- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [Articolo aggiunto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 262, art. 31];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [articolo aggiunto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 15 marzo 2017, n. 38];
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25-quater, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 14 gennaio 2003 n. 7, art. 3].

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinques c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d. l. 15/12/1979, n. 625 conv. con mod. in l. 6/02/1980, n. 15);
- Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater-1, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 9 gennaio 2006 n. 7, art. 8].

Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 11/08/2003 n. 228, art. 5].

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);

- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies, D. Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 18 aprile 2005 n. 62, art. 9 e modificati dalla L. 262/2005].

- Abuso di informazioni privilegiate (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 184);
- Manipolazione del mercato (D. Lgs. 24.02.1998, n. 58, art. 185).

Reati colposi commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2007, n. 123 e modificato dal D. Lgs. 1.4.2008, n. 81].

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 octies, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e modificato dalla Legge 15.12.2014 n° 186].

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.).

Reati Transnazionali (Legge 16 marzo 2006, n. 146, artt. 3 e 10).

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 23.7.2009, n. 99].

- Immissione in sistemi di reti telematiche, a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171 comma 1, lett. a-bis), Legge 633/1941);
- Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, Legge 633/1941);

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171-*bis*, comma 1, Legge 633/1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* della Legge 633/1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati SIAE; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* Legge 633/41; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-*bis*, comma 2, Legge 633/1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge 633/1941, l'apposizione di contrassegno SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater*, Legge 633/1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter* comma 1, Legge 633/1941);

- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-*ter* comma 2, Legge 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE, da parte di produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis Legge 633/1941, entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione, dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2 di detti dati (art. 171-*septies*, Legge 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-*octies*, Legge 633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 *decies*, D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. 3.8.2009, n. 116 come sostituito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121].

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali (art. 25 *undecies* D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dall'art. 4, comma 2, L. 3 agosto 2009, n. 116, come sostituito dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 e modificato dalla Legge 68/2015].

- Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.);
- Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.);
- Circostanze aggravanti (Art. 452 octies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.);
- Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (Art. 452 *quaterdecies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.);
- Scarico idrico di sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, co. 3, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, co. 5, primo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico di sostanze vietate in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, co. 13, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico idrico di talune sostanze pericolose in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, co. 2, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, co. 5 secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);

- Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, co. 11, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 1 lett. a, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1 lett. b, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 3, primo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152); miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, co. 1, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e pericolosi (art. 257, co. 2, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, co. 4 secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Spedizione illecita di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Inquinamento atmosferico (comma 5 dell'art. 279, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Importazione, esportazione, trasporto o altro impiego non autorizzato di esemplari in via di estinzione (art.1, comma 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2 Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Illecita detenzione di esemplari in via di estinzione o in cattività (art. 6, comma 4, Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3- *bis*, Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Impiego di sostanze nocive (Art. 3, comma 6 della Lg. 549/1993);
- Inquinamento colposo (art. 9, comma 1, D. Lgs. 202/2007);
- Inquinamento doloso (art. 8, comma 1, D. Lgs. 202/2007); danni permanenti da inquinamento colposo (art. 9, comma 2, D. Lgs. 202/2007);
- Danni permanenti da inquinamento doloso (art. 8, comma 2, D. Lgs. 202/2007).

Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 25 duodecies D. Lgs. 231/2001)

[articolo aggiunto dal D.Lgs 109 del 16 luglio 2012]

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 22, comma 12 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).
- Procurato ingresso illecito (articolo 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Favoreggiamento della permanenza clandestina (art. 12 comma D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

Razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla legge 167 del 20 novembre 2017]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa Art. 604 *bis* c.p.

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla legge 39 del 3 maggio 2019]

- Frode in competizioni sportive (art. 1, L. 13 dicembre 1989, 401)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. 13 dicembre 1989, n. 401)

Reati tributari (art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla legge 157 del 19 dicembre 2019 e modificato dalla legge 75 del 14 luglio 2020]

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 co. 1, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Indebita compensazione (art. 10-quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

Reati di contrabbando (art. 25 sexiesdecies D. Lgs. 231/2001) [articolo aggiunto dalla legge 75 del 14 luglio 2020]

Vale la pena precisare che alcune tipologie di reato sono state aggiunte successivamente all'entrata in vigore del Decreto e che è ragionevole ritenere che in futuro le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto siano ulteriormente aumentate.

1.1.2 Il modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che, ove uno dei reati di cui al Decreto sia commesso da un apicale o da un sottoposto nell'interesse o a vantaggio della persona giuridica, questa possa andare esente da responsabilità se abbia adottato ed efficacemente attuato al proprio interno un modello di organizzazione, di gestione e controllo idoneo a prevenire tali reati.

Secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 2 del Decreto, tale modello deve in particolare rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Sebbene il D. Lgs. 231/01 ponga l'accento sulla funzione "esimente" dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, essi hanno in primo luogo una funzione "preventiva" in relazione ai reati di cui al Decreto e, più in generale, sono volti ad assicurare che l'attività della persona giuridica risponda pienamente a un parametro di "legalità".

1.2 Principi di riferimento

Confservizi (sindacato d'impresa che rappresenta, promuove e tutela aziende ed enti che gestiscono i servizi di pubblica utilità, socio fondatore del Fondo, accanto alle associazioni maggiormente rappresentative delle parti sociali) ha ritenuto di emanare "*Linee Guida per la predisposizione dei*

Modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.Lgs. 231/2001" (di seguito anche "Linee Guida").

FONSERVIZI ha tenuto conto, nell'elaborazione del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il "Modello") di quanto previsto in tali Linee Guida alla data di emanazione dello stesso.

FONSERVIZI, nel predisporre il Modello, ha tenuto conto delle indicazioni fornite da Confservizi, adattandole alle proprie specifiche esigenze e, per talune aree identificate come maggiormente a rischio, ha adottato misure di prevenzione ulteriori.

1.3 Struttura del modello di FONSERVIZI

Il Modello di FONSERVIZI è costituito da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale, costituita dal presente documento e dai relativi allegati, descrive sommariamente il D. Lgs. 231/01 con i suoi possibili riflessi sull'ente, vengono inoltre stabiliti i principi di comportamento generali cui attenersi e viene definita l'architettura generale del Modello, chiarendone la funzione, gli obiettivi, le modalità di funzionamento, individuando i poteri e doveri dell'Organismo di Vigilanza e introducendo un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle previsioni del Modello.

La Parte Speciale descrive invece le condotte che possono integrare i reati presupposto, individua le attività dell'Ente nelle quali questi potrebbero essere commessi, e disciplina le prescrizioni e le misure preventive a cui attenersi nello svolgimento di dette attività, poste a presidio della legalità della condotta di FONSERVIZI.

L'articolazione sopra citata è mirata a facilitare il recepimento del Modello da parte dei destinatari in funzione delle aree di rischio in cui sono coinvolti.

PARTE GENERALE

2.1 Motivazioni e finalità

FONSERVIZI è un Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua nel settore dei Servizi Pubblici Industriali.

È stato istituito mediante Accordo Interconfederale, sottoscritto in data 5 luglio 2010, tra l'organizzazione dei datori di lavoro Confservizi (ASSTRA, FEDERAMBIENTE, FEDERUTILITY) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil, ed autorizzato a operare in data 27 settembre 2010 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 307 bis/V/2010.

Il Fondo non ha scopo di lucro: la sua principale attività consiste nel promuovere e finanziare, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e ss. dell'art. 118 della L. n. 388/2000 (c.d. Legge Finanziaria 2001), piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali, concordati con le parti sociali (cfr. art. 2 dello Statuto e art. 2 del Regolamento).

Nonostante FONSERVIZI non sia riconducibile all'ordinario concetto di impresa – in quanto non costituisce un'organizzazione con finalità di tipo economico, volta alla produzione di un reddito e alla distribuzione di utili, ma, al contrario, svolge una funzione di natura pubblicistica – essa deve essere, a tutti gli effetti, considerata **destinataria delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/2001**.

Il Fondo non è, infatti, ricompreso tra le categorie espressamente sottratte all'ambito di applicazione soggettiva del Decreto 231/2001: non è un ente pubblico, né svolge funzioni di rilievo costituzionale.

Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 dello Statuto del Fondo e in conformità con quanto richiesto dalle disposizioni di legge in materia di costituzione di fondi paritetici interprofessionali (art. 118, comma 1 della Lg. n. 388/2000, c.d. Legge Finanziaria 2001), FONSERVIZI ha assunto la veste giuridico-formale di "**associazione dotata di personalità giuridica ai sensi del Capo II, Titolo II – Libro primo del codice civile e degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361**".

Tantomeno basta a configurare ipotesi di esonero il mero svolgimento di funzioni pubblicistiche, volte cioè a soddisfare interessi di carattere generale. L'art. 1, comma 3 del Decreto si riferisce, infatti, a *funzioni di rilievo costituzionale*, intendendo con ciò i sindacati e i partiti politici: l'intento del legislatore era, infatti, quello di delimitare il più possibile lo spazio di non-applicabilità del Decreto, "*una zona franca giustificabile soltanto alla luce delle delicate conseguenze che produrrebbe l'impatto, su questi soggetti, delle sanzioni interdittive previste dal nuovo impianto legislativo*" (cfr. Relazione al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

Alla luce delle sopra esposte considerazioni, FONSERVIZI ha ritenuto opportuno integrare il sistema di controlli e gli standard di comportamento già in vigore al suo interno, dotandosi di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01 (di seguito il "Modello") per attuare e mantenere un sistema organizzativo, formalizzato e chiaro, idoneo ad assicurare comportamenti corretti, trasparenti e leciti nella conduzione degli affari e nella gestione delle attività dell'Ente con particolare riferimento alla prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Il presente Modello è dunque adottato dal Consiglio di Amministrazione di FONSERVIZI, identificato quale organo gestorio, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto.

In particolare, mediante l'adozione del Modello, FONSERVIZI intende perseguire le seguenti finalità:

- individuare le aree di attività in cui possono essere i commessi reati di cui al Decreto ed informare tutti coloro che operano all'interno dell'Ente sulle possibili modalità di commissione di tali reati;

- evidenziare che tali forme di comportamento sono fortemente condannate da FONSERVIZI, anche ove il Fondo sia apparentemente in condizione di trarne vantaggio, in quanto esse sono comunque contrarie alle disposizioni di legge e ai principi di buona condotta cui l'Ente intende attenersi nell'espletamento delle proprie attività;
- trattare il rischio normativo di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto mediante una gestione idonea delle attività a rischio e l'adozione di specifici protocolli e procedure interne;
- consentire all'Ente, attraverso un adeguato sistema di controllo e di flussi di informazione continui, di intervenire con tempestività per prevenire e/o contrastare la commissione dei reati di cui al Decreto, anche attraverso la costante verifica della corrispondenza tra i comportamenti richiesti dalle procedure e prescrizioni di cui al Modello e quelli attuati e l'eventuale irrogazione della sanzione disciplinare per gli autori dei comportamenti non conformi;
- rendere consapevoli gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell'Ente che i comportamenti richiesti nell'espletamento delle attività di pertinenza devono essere sempre improntati al rispetto delle regole di condotta, sia generali che specifiche, previste nel Modello e che, in caso di violazione delle prescrizioni suddette, essi possono incorrere in illeciti tali da determinare sanzioni amministrative a carico di FONSERVIZI e sanzioni penali nei loro confronti.

Il sistema di controllo preventivo suggellato con il Modello dovrà essere fondato sulla definizione di una soglia di "accettabilità" del rischio di commissione dei reati contemplati dal D. Lgs. 231/2001. Secondo le Linee Guida di Confservizi, tale soglia è rappresentata da un sistema di prevenzione **tale da non poter essere aggirato se non fraudolentemente**. Questa è infatti da ritenere la soluzione maggiormente in linea con la logica espressa dall'esimente di cui all'art. 6, comma 1, lettera c) del Decreto, in base alla quale l'ente non risponde nel caso in cui il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il Modello organizzativo.

Il Modello, ferme restando le finalità di cui al Decreto, permette inoltre al Fondo di aggiungere valore al proprio *modus operandi*, di tutelare la propria posizione ed immagine, le aspettative degli azionisti e il lavoro dei propri dipendenti e rappresenta un riferimento costante di sensibilizzazione per coloro che operano per il perseguimento degli obiettivi di FONSERVIZI.

Il Modello si aggiunge ad un sistema di procedure, già in essere per le varie unità operative, volte ad assicurare il rispetto delle strategie dell'ente e il conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza dei processi, la salvaguardia della qualità e del valore dell'attività, nonché l'affidabilità e l'integrità delle informazioni contabili e gestionali. Tutte queste vengono richiamate integralmente nel presente Modello.

2.2 Realizzazione del Modello

FONSERVIZI ha inteso realizzare un Modello condiviso nei contenuti per un efficace raggiungimento degli obiettivi sopra indicati e, pertanto, ha coinvolto nelle attività di realizzazione tutti i responsabili di struttura, fino al massimo vertice. Le fasi di studio, progettazione di base e di dettaglio fino all'adozione del Modello sono state realizzate in un congruo arco temporale, con la disponibilità di risorse economiche adeguate al raggiungimento dell'obiettivo.

All'atto di adozione del Modello, il Consiglio di Amministrazione di FONSERVIZI ha individuato i soggetti preordinati alla gestione delle fasi di attuazione e costante aggiornamento del Modello.

Sebbene gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedano la possibilità per l'ente di adottare due distinti modelli in relazione alle diverse categorie (apicali o sottoposti) di soggetti possibili autori dei reati, il Fondo ha deciso di adottare un unico Modello che soddisfi quanto previsto da entrambi gli articoli, senza operare una netta distinzione tra misure adottate per gli apicali e per i sottoposti.

2.3 Elementi del Modello

FONSERVIZI ha elaborato il proprio Modello con l'obiettivo di soddisfare le "specifiche esigenze" di cui al Decreto, riassunte all'art. 7 comma 3 e più analiticamente definite all'art. 6 comma 2 che ha quindi fornito lo schema di lavoro per la creazione del modello, ossia:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Gli elementi fondamentali del Modello sono i seguenti:

- definizione dei principi etici e norme di condotta in relazione ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (c.d. mappatura delle aree a rischio);
- verifica, nelle potenziali aree a rischio, dell'idoneità del sistema organizzativo esistente alla prevenzione dei reati individuati per ciascuna attività e contestuale rilevazione delle carenze;
- ridefinizione del sistema delle deleghe e dei poteri per assicurarne la coerenza con le necessità dell'Ente e la rispondenza allo Statuto e alle funzioni interne;
- previsione di modalità specifiche di gestione per le risorse finanziarie, in armonia con i controlli già in essere;
- conseguente miglioramento e integrazione del sistema dei controlli interni e delle procedure esistenti;
- introduzione di una metodologia di costante rilevazione e gestione dei processi sensibili in funzione di variazioni organizzative e/o modifiche legislative, mediante l'ausilio di strumenti adeguati, anche informatici;
- istituzione dell'Organismo di Vigilanza, definizione del regolamento dell'Organismo dei suoi poteri e responsabilità, delle linee di *reporting* di esso e dei flussi di informazione nei suoi confronti;
- informazione/formazione diffusa e capillare sui contenuti del Modello a tutti i Destinatari di cui al paragrafo 2.4, assicurandone l'aggiornamento costante e l'efficacia nel tempo;
- introduzione di un sistema disciplinare in applicazione di quanto disposto dall'art. 6 comma 2 nei confronti dei Destinatari di cui al paragrafo 2.4, volto a sanzionare il mancato rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- verifica della potenziale rilevanza di condotte illecite poste in essere da soggetti esterni all'Ente ed eventuale predisposizione di misure idonee a sanzionare tali condotte;
- definizione dei ruoli e delle responsabilità connesse all'adozione ed efficace attuazione del Modello.

2.4 Destinatari del Modello

In funzione del coinvolgimento nelle potenziali aree a rischio reato, così come individuate e specificate nella Parte Speciale, si individuano quali destinatari del Modello i seguenti soggetti:

- a) Amministratori, Sindaci e Direttore;
- b) Personale dipendente (cui s'intendono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente Modello, i collaboratori a progetto, c.d. CoCoPro);
- c) Organismo di Vigilanza;

- d) Soci;
- e) Parti Terze, tra cui i componenti del Nucleo Tecnico di valutazione.

I rapporti con soggetti esterni all'Ente, che si trovano ad operare con esso o nel suo interesse sono regolati dal successivo paragrafo 2.8.

2.5 Diffusione, informativa e formazione

Il Modello, nella sua versione completa e all'atto della sua prima emissione viene distribuito ai destinatari di cui al paragrafo 2.4 lettere a, b, c, anche in edizione cartacea, con evidenza di riscontro a cura del Consiglio di Amministrazione e dell'OdV. Le medesime modalità di diffusione e comunicazione saranno adottate per i neo-assunti e per le successive revisioni e integrazioni al Modello.

Una versione sintetica del Modello sarà altresì distribuita alle Parti Terze.

In ogni caso l'edizione aggiornata del Modello è depositata in apposita area, debitamente identificata (231- OdV), all'interno degli uffici di FONSERVIZI.

In fase di prima adozione del Modello viene predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, che ha il compito di verificarne i contenuti e l'effettiva erogazione, la formazione obbligatoria di tutti i destinatari dello stesso, mediante sessioni mirate per assicurare un'adeguata conoscenza, comprensione e applicazione.

Successivamente all'adozione del Modello, la formazione sui contenuti e i relativi aggiornamenti è attuata semestralmente, a cura dell'Ente che redige annualmente un piano di formazione relativo, tra l'altro a:

- sessioni per i neo-assunti (oltre a quanto predisposto come informativa sull'argomento in fase di assunzione);
- sessione diretta a tutti i destinatari per gli aggiornamenti;
- sessioni specifiche per ruolo e/o unità organizzativa, basate sui processi sensibili e sulle procedure di pertinenza, da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio;

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, i dipendenti possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza.

2.6 Rapporto fra Modello, Codice Etico e Comportamentale e Sistema Disciplinare

Il Codice Etico e Comportamentale di FONSERVIZI, contro-firmato per accettazione da tutti i dipendenti e dagli Amministratori del Fondo, sancisce i principi, i valori e i canoni etici cui è ispirata la condotta di tutti gli esponenti dell'Ente.

Il Modello, pur ispirato ai principi del Codice Etico e Comportamentale, risponde alle specifiche prescrizioni del Decreto e istituisce un sistema organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Il Sistema disciplinare si riferisce al mancato rispetto del Codice in parola e delle procedure e prescrizioni del Modello.

2.7 Parti Terze

FONSERVIZI si avvale, per il perseguimento dei propri obiettivi, anche di soggetti esterni all'Ente (di seguito "Parti Terze").

In particolare, nel definire le modalità di acquisizione di lavori, beni e servizi, FONSERVIZI ha tenuto conto delle linee guida sul sistema dei controlli indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36 del 18 novembre 2003 (*"Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Criteri e modalità per la gestione delle risorse finanziarie di cui ai commi 10 e 12 lettera b) dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) e successive modificazioni"*).

In ossequio a tali principi, FONSERVIZI ricorre, per gli acquisti di beni e servizi superiori alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'articolo 35 del Codice dei contratti pubblici, alle procedure di selezione del contraente previste dal D. Lgs. 50/2016 in tema di appalti pubblici di forniture e servizi, ricorrendo invece alle forme di acquisizione in economia, e segnatamente all'amministrazione diretta e alla procedura di cottimo fiduciario, per gli acquisti sotto soglia.

Ad ogni modo, i contratti stipulati con Parti Terze devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva del Fondo e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità in accordo alle *policy* e procedure interne prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza.

In particolare, ai sensi della Procedura Acquisti di cui si è dotata FONSERVIZI, *"il fornitore di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- professionale, ed economico- finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le anzidette procedure ordinarie di scelta del contraente"*.

Nel selezionare fornitori e consulenti terrà conto di quanto prescritto dall'art. 80, *Motivi di esclusione* del Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016).

Ogni contratto con Terze Parti (fornitori, consulenti) dovrà contenere espressa previsione della clausola di adesione al Codice Etico e comportamentale del Fondo e di impegno al rispetto dei principi di cui al D.Lgs. 231/01.

2.8 Struttura organizzativa: deleghe, poteri e funzioni.

La struttura organizzativa del Fondo deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni.

L'attribuzione di deleghe e poteri deve essere sempre coerente con lo Statuto e l'esercizio dei poteri non può prescindere dal conferimento espresso di essi, secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto.

Il Fondo può essere impegnato verso l'esterno solo dai soggetti muniti di delega scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

2.9 Principi di comportamento

La presente sezione si aggiunge al Codice Etico e Comportamentale del Fondo e contiene i principi di comportamento cui devono attenersi tutti i dipendenti, la Direzione e gli Amministratori.

Tali prescrizioni sono un riferimento imprescindibile nel processo di formulazione degli obiettivi dell'Ente e devono presiedere ogni ambito di attività di FONSERVIZI. Essi si fondano anche sulla

responsabilità dell'Ente verso il sistema economico e la società civile nel suo complesso: FONSERVIZI intende infatti essere membro responsabile della comunità in cui opera, fornendo il proprio contributo per il benessere e la salute del Paese in cui svolge la propria attività.

2.9.1 Principi Generali

FONSERVIZI opera e persegue i propri obiettivi nel rispetto delle normative ad essa applicabili. L'osservanza delle norme di legge e delle regole interne dell'Ente è di fondamentale importanza per l'ottimale funzionamento e la buona reputazione del Fondo nei confronti delle istituzioni, dei Destinatari del Modello e dei terzi.

2.9.2 Obblighi dei dipendenti e valore contrattuale del Modello

Tutti i dipendenti di FONSERVIZI (cui si assimilano, ai fini dell'applicazione del presente Modello, anche i c.d. CoCoPro) devono operare, nel perseguimento degli obiettivi del Fondo e nella conclusione di qualunque operazione, con professionalità e dedizione, in sintonia con le politiche del Fondo, nonché con spirito di responsabilità sociale.

In tale ottica i dipendenti, oltre a conformarsi alle leggi e alle normative vigenti, devono improntare le proprie azioni ai principi del Codice Etico e Comportamentale e a quelli esplicitati nel Modello, dei quali devono pienamente conoscere i contenuti e promuovere il rispetto da parte dei terzi che abbiano relazioni con l'Ente.

Le regole contenute nel Modello integrano il comportamento che il dipendente è tenuto ad osservare anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza disciplinate dagli artt. 2104 e 2105 c.c.

2.9.3 Obblighi aggiuntivi degli Amministratori, della Direzione

Il comportamento degli Amministratori, della Direzione deve essere di esempio per il personale loro assegnato, sia in linea gerarchica che funzionale, e tale da far comprendere loro che il rispetto delle regole del Modello costituisce, per tutti, aspetto essenziale della qualità della prestazione di lavoro. La stretta osservanza delle regole contenute nel Modello integra gli obblighi di sana e prudente gestione da parte degli Amministratori.

Particolare cura dovrà essere posta dai medesimi nella selezione dei dipendenti, dei collaboratori esterni e dei terzi contraenti in genere, in modo che l'assunzione di dipendenti e la stipula di contratti con soggetti esterni sia sempre giustificata, non solo dalla effettiva sussistenza di concrete esigenze dell'Ente, ma anche sulla base di criteri di competenza e professionalità.

2.9.4 Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche

FONSERVIZI opera in una molteplicità di contesti economici, sociali e istituzionali in continua e rapida evoluzione. Ciò implica la necessità di agire con efficienza e trasparenza, nonché in conformità con le regole interne dirette ad assicurare che la condotta di tutti gli esponenti dell'Ente sia sempre ispirata a principi di onestà, integrità, e leale concorrenza.

Tutti i soggetti che operano per il perseguimento degli obiettivi del Fondo devono evitare qualsiasi situazione ed attività in cui possa manifestarsi un conflitto di interessi tra le loro attività economiche personali e le mansioni che essi ricoprono all'interno o per conto dell'Ente.

Gli atti di cortesia commerciale o gli eventuali regali d'uso sono consentiti solo in quanto non possano essere interpretati come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.

I dipendenti e più in generale gli esponenti del Fondo devono astenersi dall'accettare, per sé o per altri:

- doni, omaggi o vantaggi che eccedano il modico valore o che vadano oltre l'ordinaria prassi e costume di cortesia;
- ogni altra offerta di beneficio o utilità che esuli dalle ordinarie relazioni e che possa compromettere l'indipendenza di giudizio e la correttezza operativa.

I rapporti con le Istituzioni Pubbliche, da un lato, e in particolare con il Ministero del Lavoro, ANPAL, e delle Politiche Sociali, nonché con le Società aderenti, dall'altro lato, posti in essere nel perseguimento e nell'attuazione dei programmi del Fondo, sono tenuti esclusivamente dai soggetti incaricati delle Funzioni a ciò demandate.

Tali soggetti non devono cercare di influenzare impropriamente, mediante atti di corruzione e/o comportamenti collusivi, le decisioni della controparte, comprese quelle dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto di essa. In particolare, nei rapporti di carattere istituzionale, non è in alcun caso consentito offrire e/o promettere indebitamente a funzionari e impiegati pubblici o terzi, beni doni o qualsiasi altra utilità o vantaggio.

2.9.5 Rapporti con le Società aderenti al Fondo

FONSERVIZI persegue nei rapporti con le imprese aderenti al Fondo principi di correttezza e trasparenza, garantendo che i finanziamenti erogati vengano utilizzati in modo efficiente, regolare e conforme ai principi di sana e corretta gestione finanziaria.

A tutti i soggetti coinvolti nella gestione e nella realizzazione dei programmi e delle attività del Fondo viene richiesto di contribuire con determinazione ed impegno all'ottenimento di tali risultati.

In particolare, in ossequio ai principi del Codice Etico e a quanto stabilito al Paragrafo 2.9.4 che precede, nei rapporti con le Società aderenti al Fondo, la Direzione e tutti i dipendenti e gli esponenti di FONSERVIZI devono astenersi dall'accettare, per sé o per altri, doni, omaggi o vantaggi, od ogni altra offerta di beneficio o utilità possa comprometterne l'indipendenza di giudizio e la correttezza operativa nell'assegnazione dei finanziamenti.

Nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, nonché dalla circolare n. 36 del 18 novembre 2003 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Fondo ha inoltre predisposto un sistema dei controlli sui soggetti responsabili dei progetti formativi finanziati.

2.9.6 Sistema di controllo interno (c.d. SCI)

L'organizzazione del Fondo si basa su principi di controllo finalizzati ad accertare l'adeguatezza dei processi interni in termini di efficacia ed efficienza delle operazioni, di conformità a leggi e normative, di affidabilità ed integrità dei dati contabili e finanziari e di salvaguardia del patrimonio dell'Ente.

Il costante raggiungimento di questi obiettivi è reso possibile da una politica interna tesa a mantenere un contesto gestionale ed operativo in cui le persone, a tutti i livelli, si sentano responsabili e partecipi alla definizione e all'ottimale funzionamento del sistema di controllo. Il Fondo si è pertanto dotato di strumenti e metodologie atti a contrastare i rischi, identificandoli, valutandoli e gestendoli con opportuni piani di azioni correttive.

2.9.7 Trasparenza nella contabilità

FONSERVIZI garantisce che i finanziamenti vengano utilizzati in modo efficiente, regolare e conforme ai principi di sana e corretta gestione finanziaria, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabiliti dal Ministero del Lavoro per la gestione delle risorse finanziarie di cui all'art. 118 della c.d. Legge Finanziaria 2001.

A tal fine, FONSERVIZI si è innanzitutto dotato, nell'ambito del c.d. POA (Piano Operativo di Attività), di un proprio Piano Finanziario, organizzato sulle tre tipologie di spese ammissibili ai sensi della Circolare n. 36 del 18.11.2003 del Ministero del Lavoro: spese di gestione, spese per iniziative propedeutiche connesse alla realizzazione dei Piani formativi, spese dirette alla realizzazione dei Piani formativi.

È inoltre specifica responsabilità degli Amministratori la tutela dell'integrità del patrimonio dell'associazione, in conformità delle leggi vigenti. Il CdA, su proposta del Direttore, redige un bilancio preventivo e un bilancio consuntivo nel rispetto dei principi di trasparenza contabile.

La trasparenza contabile si fonda sulla verità, accuratezza e completezza della documentazione di ogni attività e delle relative operazioni contabili, pertanto ogni operazione deve trovare riscontro nella rispettiva documentazione di supporto, in modo tale da consentirne la registrazione contabile, la ricostruzione dettagliata - anche a distanza di tempo - e l'individuazione dei diversi livelli di responsabilità.

Ogni dipendente deve adoperarsi affinché i fatti di gestione siano rappresentati correttamente e tempestivamente nella contabilità e la documentazione sia rintracciabile e consultabile.

Qualora i dipendenti riscontrino o vengano a conoscenza di falsificazioni, omissioni o trascuratezze della contabilità, o della documentazione su cui le registrazioni contabili si fondano, devono immediatamente riferirne al proprio superiore o all'Organismo di Vigilanza.

2.10 Organismo di Vigilanza (OdV)

Il meccanismo di esenzione della responsabilità amministrativa dell'ente, come disciplinato dall'art. 6 comma 1° del Decreto, prevede, oltre all'adozione e all'efficace attuazione di un Modello di organizzazione e gestione (lett. a), l'istituzione di un Organismo di Vigilanza (lett. b) "*un organismo dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo*" avente il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento.

Nonostante il comma 4 dello stesso articolo 6, preveda che negli enti di piccole dimensioni i compiti indicati nella lettera b), del comma 1, possano essere svolti direttamente dall'organo dirigente, il Consiglio di Amministrazione di FONSERVIZI allo scopo di evitare qualsiasi sovrapposizione tra attività gestionali e di controllo, ha ritenuto opportuno istituire un organismo *ad hoc*, in posizione indipendente dal vertice dell'Ente e non coinvolto in alcun processo decisionale e gestionale.

L'Organismo di Vigilanza di FONSERVIZI (di seguito anche "OdV") ha il compito di vigilare, con continuità ed indipendenza dai vertici operativi, sul funzionamento e sull'effettiva osservanza del Modello, al fine di verificare la rispondenza ad esso dei comportamenti concreti, nonché di verificare le eventuali necessità di aggiornamento del Modello e formulare le relative proposte.

I poteri e doveri dell'OdV, le sue responsabilità e i suoi rapporti con gli altri organi del Fondo sono disciplinati da un apposito Regolamento Istitutivo dell'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Regolamento OdV").

Di seguito si esplicitano gli aspetti di rilevanza generale del regolamento e dei flussi informativi nei confronti dello stesso.

Per assicurare la continuità e l'effettività delle attività demandate all'OdV, tale organo ha un rapporto diretto con tutte le funzioni del Fondo e comunica con esse anche via *e-mail*. Al fine di assicurare la

continuità e l'effettività di tale rapporto con tutti i destinatari del Modello, l'OdV può essere contattato in qualsiasi momento anche per posta elettronica, l'indirizzo *e-mail* è diffuso e dunque conosciuto da tutti i destinatari del Modello.

Per ottimizzare lo svolgimento delle proprie funzioni all'interno del Fondo, l'Organismo di Vigilanza si rapporta alla responsabile della Segreteria degli organi.

2.10.1 Composizione

Pur in assenza di uno specifico dettato normativo circa la composizione dell'OdV, FONSERVIZI ha optato per un OdV a carattere plurisoggettivo che opera con autonomia, professionalità e continuità di azione.

I membri dell'OdV, nonché l'Organismo nel suo complesso, dovranno soddisfare i requisiti di:

- Autonomia e indipendenza, intese come autorevolezza e autonomia di giudizio e di poteri di iniziativa e controllo. A tal fine sono stati previsti, oltre ad appositi requisiti di onorabilità ed eleggibilità, un meccanismo di riporto al Consiglio di Amministrazione, la disponibilità autonoma di risorse, l'assenza di vincoli di subordinazione nelle attività ispettive e nelle ulteriori funzioni attribuite, nonché apposite garanzie di stabilità (tutele per la revoca dell'incarico). Come sottolineano le Linee Guida di Confservizi, questi requisiti devono essere riferiti all'Organismo di Vigilanza nel suo complesso, come requisiti caratterizzanti la sua azione.
- Professionalità, intesa come un insieme di competenze idonee allo scopo. Pertanto, è necessario che l'OdV, ovvero i soggetti che lo compongono, abbiano competenze significative nel campo di attività di controllo aziendale e gestione ed analisi dei rischi, nonché nel campo organizzativo. La specifica preparazione professionale dei singoli verificatori dovrebbe essere identificabile negli standard professionali già diffusi nelle "migliori pratiche".
- Continuità di azione, intesa come attività costante. L'OdV potrà operare direttamente e autonomamente all'interno del Fondo e potrà avvalersi delle strutture interne o esterne all'Ente di volta in volta identificate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza, inoltre, devono possedere i requisiti di onorabilità, assenza di conflitto d'interessi, assenza di relazioni di parentela e/o di affari etc.

Pertanto, non possono essere nominati quali componenti esterni dell'OdV: i) i soggetti che svolgano, all'interno del Fondo, attività di carattere gestionale ed operativo e che costituiscono oggetto dell'attività di controllo; ii) coloro che siano legati a FONSERVIZI da un rapporto di lavoro continuativo di consulenza o prestazione d'opera retribuita o che ne possano compromettere l'indipendenza; iii) il coniuge, i parenti, gli affini entro il quarto grado con gli Amministratori e con i Sindaci del Fondo; iv) tutti coloro che direttamente e/o indirettamente versino in conflitto con gli interessi del Fondo.

Inoltre, la carica di membro dell'OdV non può essere ricoperta da coloro che:

- si trovino in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- siano stati condannati, con sentenza anche non passata in giudicato o di patteggiamento, per uno dei reati c.d. presupposto;
- abbiano rivestito la qualifica di componente dell'OdV in seno a società nei cui confronti siano state applicate, anche con provvedimento non definitivo, le sanzioni previste dal D. Lgs. n. 231/2001 per illeciti commessi durante la loro carica nell'ambito dei quali sia stata accertata l'omessa vigilanza dell'Organismo.

2.10.2 Nomina

L'Organismo di Vigilanza è nominato dal Consiglio di Amministrazione; alla delibera del CdA sono allegati i curricula dei singoli componenti dell'OdV.

Su proposta dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione assegna un *budget* annuale affinché lo stesso possa adempiere alle attività prescritte dal D. Lgs. 231/2001 quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: analisi e verifiche, aggiornamento delle procedure, formazione specifica in tema di campionamento statistico e tecniche di analisi e valutazione dei rischi, consulenze specialistiche. Qualora il *budget* assegnato non dovesse essere sufficiente rispetto alle attività da svolgersi, è fatto salvo il diritto dell'OdV di utilizzare altre risorse che – all'occorrenza - verranno messe a disposizione dal Fondo.

Il *budget* permette all'Organismo di Vigilanza di operare in autonomia e con gli strumenti opportuni per un efficace espletamento del compito assegnatogli dal presente Modello, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 231/2001.

2.10.3 Decadenza e revoca dalla carica

Il verificarsi, in data successiva all'intervenuta nomina, di una delle condizioni di fatto relative all'indipendenza, autonomia ed onorabilità ostative alla nomina, comporta l'incompatibilità alla permanenza in carica e la conseguente decadenza automatica. Il sopravvenire di una delle cause di decadenza deve essere, tempestivamente, comunicato al CdA da parte dell'interessato.

Costituiscono, invece, motivi di revoca per giusta causa dalla carica di componente dell'OdV:

- Omessa reiterata partecipazione alle riunioni dell'OdV senza giustificato motivo.
- Colposo inadempimento ai compiti delegati dall'OdV stesso e/o il colposo adempimento degli stessi con ritardo.
- Grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa redazione della relazione informativa semestrale al Consiglio di Amministrazione; l'omessa segnalazione al Consiglio di Amministrazione di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati.
- "Omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D. Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, emessa nei confronti del Fondo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità.
- Attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione incompatibili con i compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione può comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

2.10.4 Durata in carica

L'Organismo di Vigilanza del Fondo resta in carica per tre anni dalla nomina ed è rieleggibile. Lo stesso cessa per decorrenza del termine del periodo stabilito in sede di nomina, pur continuando a svolgere *ad interim* le proprie funzioni fino a nuova nomina dell'Organismo stesso.

Se, nel corso della carica, un componente dell'OdV cessa dal suo incarico, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propria delibera.

La rinuncia alla carica ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza dell'OdV, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza dell'OdV è ricostituita in seguito alla nomina del nuovo componente.

Il compenso per la qualifica di componente dell'Organismo di Vigilanza è stabilito, per tutta la durata del mandato, dal Consiglio di Amministrazione.

2.10.5 Linee di riporto dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV riferisce sugli esiti dell'attività svolta, sul funzionamento e l'osservanza del Modello, con apposita relazione semestrale al Consiglio di Amministrazione.

Di seguito sono indicati i meccanismi di riporto dell'OdV in relazione ai diversi ambiti di sua competenza.

- Attuazione del Modello: l'OdV presenta rapporti annuali al Consiglio di Amministrazione;
- Aggiornamento del Modello: l'OdV riferisce al Consiglio di Amministrazione, quale organo competente a modificare e integrare il Modello, proponendogli senza indugio gli aggiornamenti ritenuti urgenti e presentando i rapporti semestrali contenenti le proposte di altri aggiornamenti.
- Violazioni: secondo le modalità di cui al paragrafo 2.13 *Procedimento sanzionatorio*.

2.10.6 Funzioni e poteri

Le funzioni ed i poteri dell'OdV sono i seguenti:

- approvare il Regolamento volto a regolamentare la propria attività e la gestione delle interfacce con le diverse aree del Fondo per ottenere da queste tutte le tipologie di informazioni rilevanti ai fini dell'efficace attuazione del Modello;
- gestire la produzione di documentazione idonea alla diffusione della conoscenza del Modello e garantire lo svolgimento delle attività formative necessarie;
- attuare e documentare controlli ispettivi per verificare il rispetto delle procedure e prescrizioni del Modello;
- analizzare le violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello rilevate direttamente o di cui ha ricevuto segnalazione;
- comunicare, ai sensi del paragrafo 2.13, le risultanze dell'attività di pre-istruttoria svolta sulle violazioni delle procedure e/o prescrizioni del Modello, ovvero archiviare con motivazione in caso di segnalazione/rilevazione infondata (nonché, su richiesta, effettuare integrazioni all'attività istruttoria);
- fornire parere consultivo in sede di accertamento e valutazione delle violazioni, nonché di contestazione ed irrogazione della sanzione;
- effettuare le attività necessarie a mantenere aggiornata la mappatura delle aree di attività a rischio in funzione di mutate condizioni operative dell'Ente e di eventuali aggiornamenti legislativi;
- formulare, senza indugio, al Consiglio di Amministrazione le proposte di aggiornamento del Modello ritenute urgenti e, in appositi rapporti semestrali, le proposte di altri aggiornamenti;
- relazionare sulle attività svolte agli organi competenti;
- ove richiesto, fornire spiegazioni sul funzionamento del Modello ai destinatari dello stesso.

A tale fine, l'Organismo di Vigilanza può disporre di atti ispettivi e di controllo, di accesso ad atti aziendali, riservati e non, ad informazione o dati, a procedure, dati contabili o ad ogni altro dato, atto o informazione ritenuti utili.

L'attività svolta dall'OdV è documentata, anche in forma sintetica, e la relativa documentazione deve essere custodita in modo tale che ne sia assicurata la riservatezza.

L'OdV, nel rispetto della normativa vigente sulla *privacy*, ha accesso a tutta la documentazione relativa ai processi definiti sensibili nel Modello e comunque a tutta la documentazione sociale che, a suo insindacabile giudizio, sia rilevante per l'assolvimento dei propri compiti.

A tal proposito, in base al parere espresso dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali in data 12 maggio 2020, in ragione del trattamento dei dati personali che l'esercizio dei compiti e delle funzioni affidate all'OdV comporta, Fonservizi designa i componenti dell'OdV - nell'ambito delle misure tecniche e organizzative da porre in essere in linea con il principio di accountability del Titolare del Trattamento (art. 24 del GDPR) - quali soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali (artt.

4, n. 10, 29, 32 par.4 del GDPR; v. anche art. 2 *quaterdecies* del Testo Unico in materia di protezione dei dati personali).

L'OdV può inoltre assumere, da chiunque operi per conto del Fondo ogni informazione stimata utile al fine della vigilanza.

2.10.7 Regole di condotta

L'attività dell'Organismo di Vigilanza deve essere improntata ai principi di integrità, obiettività, riservatezza e competenza.

Tali regole di condotta possono esplicitarsi nei termini che seguono:

- **Integrità:** i componenti dell'OdV devono operare con onestà, diligenza e senso di responsabilità, nonché rispettare e favorire il conseguimento degli obiettivi della Società.
- **Obiettività:** i componenti dell'OdV non devono partecipare ad alcuna attività che possa pregiudicare l'imparzialità della loro valutazione. Devono riportare tutti i fatti significativi di cui siano venuti a conoscenza e la cui omissione possa dare un quadro alterato e/o incompleto delle attività analizzate.
- **Riservatezza:** i membri dell'OdV devono esercitare tutte le opportune cautele nell'uso e nella protezione delle informazioni acquisite. Non devono usare le informazioni ottenute né per vantaggio personale né secondo modalità che siano contrarie alla legge o che possano arrecare danno agli obiettivi della Società. Tutti i dati di cui sia titolare la Società devono essere trattati nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/79 (c.d. GDPR).

La divulgazione di tali informazioni potrà essere effettuata solo ai soggetti e con le modalità previste dal presente Modello.

2.10.8 Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 2° lett. d) del Decreto, il Fondo pone anche a carico dei propri organi un obbligo di informativa sull'osservanza delle prescrizioni e procedure del Modello nei confronti dell'OdV affinché quest'ultimo possa concretamente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello. L'obbligo di informazione all'Organismo si esplica, in particolare, attraverso la predisposizione e l'organizzazione dei c.d. flussi informativi all'Organismo di vigilanza. Tali flussi sono un ulteriore strumento per agevolare l'attività di vigilanza dell'Organismo sulle attività a rischio.

Queste informazioni contenute in dati o documenti verranno definiti in fase di implementazione del Modello sulla base delle aree e delle attività a rischio rilevanti.

I Responsabili interni (come sopra descritti) dovranno, quindi, oltre a quanto già previsto dalle procedure e dalle prescrizioni di cui al Modello, inoltrare all'OdV, a titolo esemplificativo, quanto segue:

- rapporti tempestivi predisposti dalle funzioni dell'Ente inerenti a fatti, e in generale a eventi che evidenziano profili di criticità in ordine all'applicazione e applicabilità delle procedure e/o prescrizioni del Modello;
- contratti di consulenza stipulati dal Fondo;
- richieste di assistenza legale avanzate dagli amministratori, dirigenti e altri dipendenti nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria procede per i reati di cui al decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Oltre alle predette segnalazioni all'Organismo di Vigilanza, in osservanza dell'art. 6, comma 2 *bis*, D. Lgs. 231/2001 – introdotto dalla L. 179/2017, si richiede che siano previsti nel Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo uno o più canali tramite cui dipendenti o collaboratori possano inviare segnalazioni relative a condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, o a violazioni del Modello.

Ne deriva, dunque, che, nell'ambito del Fondo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, oltre alla documentazione prescritta nelle singole parti del Modello, ogni informazione relativa alla commissione di reati o a comportamenti non in linea con il Modello e/o il Codice Etico Comportamentale.

L'Organismo di Vigilanza deve essere tempestivamente informato, mediante apposito sistema di comunicazione interna, in merito a quegli atti, comportamenti od eventi che possono determinare una violazione del Modello o che, più in generale, sono rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/01. Le segnalazioni possono avvenire per iscritto, anche in forma anonima, attraverso appositi canali di informazione riservata con le seguenti modalità:

- Mail alla casella di posta elettronica odv@fonservizi.it dedicata alla comunicazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza da parte dei dipendenti, dei membri degli organi del Fondo e dei collaboratori esterni;
- Lettera cartacea inviata tramite posta ad un membro dell'OdV o, comunque, all'Organismo presso la sede del Fondo.

Le segnalazioni sono conservate a cura dell'OdV secondo le modalità indicate nel Regolamento dell'OdV.

Valgono, in proposito, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- L'Organismo di Vigilanza raccoglie le segnalazioni relative alla commissione, o al ragionevole pericolo di commissione, dei Reati o comunque relative a comportamenti in generale che possono determinare la violazione del Modello;
- L'Organismo di Vigilanza valuta discrezionalmente e sotto la propria responsabilità le segnalazioni ricevute ed i casi in cui è necessario attivarsi.

I segnalanti in buona fede sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. Allo stesso tempo, ai segnalanti viene garantito l'anonimato, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di Fonservizi o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Fonservizi si riserva ogni azione contro chiunque effettui in mala fede segnalazioni non veritiere. A tal fine, è garantito il rispetto delle disposizioni di legge per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro privato, con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

Si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al datore di lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo d'informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari. È espressamente prevista la nullità di qualsiasi misura ritorsiva nei confronti del segnalante, attuata, ad esempio, con provvedimenti di licenziamento ritorsivi o discriminatori, ovvero con mutamenti di mansione.

L'OdV, nell'esercizio delle sue funzioni, può emanare disposizioni integrative per l'istituzione di appositi canali di comunicazione nei suoi confronti.

2.11 Verifiche sul funzionamento e l'efficacia del Modello

L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello da parte dei suoi Destinatari, nonché sull'efficacia di prevenire la commissione di reati ed illeciti. Pertanto, ne deriva che l'OdV dovrà dare informazione al Consiglio di Amministrazione in merito alle attività svolte e alle eventuali criticità riscontrate nella sua attività di vigilanza.

In particolare i rapporti semestrali dell'OdV indirizzati al Consiglio di Amministrazione, verteranno prioritariamente sugli aspetti di seguito indicati:

- analisi di non conformità rilevate e stato delle azioni correttive e preventive conseguenti alle attività di verifica ispettiva per mancato rispetto di prescrizioni che non hanno comportato sanzioni disciplinari;
- analisi delle situazioni che hanno generato istruttorie e, se del caso, sanzioni disciplinari;
- analisi delle situazioni che hanno generato problematiche con Parti Terze, comunicazioni e/o risoluzioni di contratti;
- analisi delle proposte di integrazione delle procedure relative ai processi sensibili nel cui ambito sono occorsi i casi di cui al primo e secondo punto che precedono, al fine di includerle nell'adeguamento del Modello;
- stato del recepimento di modifiche della normativa di riferimento e della struttura dell'Ente;
- consapevolezza del personale (situazione informativa e formazione);
- stato delle azioni decise nei precedenti riesami;
- la riunione è documentata da un verbale sottoscritto dai presenti che riporta le raccomandazioni, conclusioni e/o richieste di azioni derivanti dal riesame per migliorare il Modello.

2.12 Sistema Disciplinare

La predisposizione di un adeguato sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello costituisce elemento essenziale per assicurare l'idoneità e l'effettività del Modello (art. 6, comma 2 e 7 D. Lgs. 231/2001).

Il Fondo ha pertanto provveduto ad integrare il proprio codice disciplinare con un sistema di sanzioni ricollegato all'obbligo di tutti i dipendenti, dirigenti ed amministratori di agire nel pieno rispetto delle prescrizioni e procedure del Modello (all. D).

Il Sistema Disciplinare è parte integrante del Modello di FONSERVIZI è controfirmato per accettazione da tutti gli Amministratori, dirigenti e dai dipendenti.

2.13 Procedimento sanzionatorio

Il procedimento ha inizio con la rilevazione/segnalazione di violazione effettiva o presunta delle procedure e/o prescrizioni di cui al Modello.

Le fasi del procedimento sono:

- **Fase di pre-istruttoria** diretta a verificare la sussistenza della violazione. Tale fase, è condotta dall'OdV nel termine massimo di 15 giorni dalla scoperta o denuncia della violazione e si articola anche mediante verifiche documentali. Qualora la segnalazione/rilevazione si riveli palesemente infondata l'OdV archivia con motivazione che viene riportata nei rapporti periodici. Negli altri casi l'OdV comunica con relazione scritta le risultanze della pre-istruttoria:
 - al Direttore per le violazioni dei dipendenti, cui sono assimilati, ai fini dell'applicazione del presente Modello, i collaboratori a progetto;
 - al Consiglio di Amministrazione per le violazioni commesse dal Direttore o da singoli amministratori;

- al Collegio dei Sindaci per le violazioni commesse dal Consiglio di Amministrazione nel suo complesso.

In ogni caso, in occasione della relazione semestrale al CdA, l'OdV rende conto delle istruttorie eseguite per le violazioni di maggior rilievo e di tutte quelle relative a presunte violazioni degli amministratori e di dipendenti muniti di procura, indipendentemente dall'esito del successivo procedimento sanzionatorio.

Nel caso in cui i dirigenti, o i dipendenti, vengano in qualche modo a conoscenza di violazioni al Modello, o di altri comportamenti posti in essere dagli amministratori del Fondo, che possano assumere rilevanza in Italia ai fini del D. Lgs. 231/2001, sarà necessario informare l'OdV. Nel caso in cui sia l'OdV ad accertare tali circostanze, le renderà tempestivamente note al Consiglio di Amministrazione o, nel caso di coinvolgimento dell'intero CdA, al Collegio dei Sindaci.

- **Fase di istruttoria** diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività dell'OdV. Tale fase è condotta nel termine massimo di 30 giorni dal Direttore, per le violazioni degli impiegati e dei collaboratori a progetto; dal Consiglio di Amministrazione per le violazioni dei dirigenti.

Qualora la violazione dovesse rivelarsi infondata, gli organi investiti dell'istruttoria, secondo le rispettive competenze, procederanno all'archiviazione con provvedimento motivato da conservare presso la sede del Fondo.

- **Fase di contestazione** ed eventuale irrogazione della sanzione nel rispetto della normativa vigente (Legge 300/70 e CCNL vigente), in accordo al Sistema Disciplinare e alle rispettive competenze, condotta da:

- Direttore per le violazioni di impiegati e collaboratori a progetto;
- Consiglio di Amministrazione per le violazioni dei dirigenti.

Ove l'accertamento delle violazioni sia particolarmente problematico, i termini previsti per la fase pre-istruttoria e per la fase istruttoria potranno essere prolungati fino alla conclusione di tali fasi, dandone comunicazione all'interessato.

2.14 Adozione, modifiche ed integrazioni del Modello

Il presente Modello nella sua prima versione è stato approvato all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione in data 17 ottobre 2012.

Ogni successiva modifica o integrazione della Parte Generale e della Parte Speciale del Modello, dei poteri di firma, del Sistema Disciplinare e del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza avverrà mediante delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza.

Le modifiche dell'organigramma e delle procedure che si rendano necessarie per ragioni operative o per migliorare il livello di qualità o di prevenzione dei reati del Fondo, sono adottate secondo le procedure previste previa certificazione di conformità dell'Organismo di Vigilanza.

Ove l'OdV non certifichi la modifica, essa potrà essere adottata mediante la procedura di cui al precedente paragrafo.

Ogni modifica al Codice Etico e Comportamentale deve essere tempestivamente inviata all'OdV che ne valuta l'impatto sull'ente e propone al CdA gli eventuali aggiornamenti del Modello resisi eventualmente necessari.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE GESTIONE E CONTROLLO

PARTE SPECIALE

3. Parte Speciale

3.1 Funzioni ed obiettivi della Parte Speciale

La Parte Speciale del presente Modello si propone di:

- individuare, previa descrizione delle fattispecie incriminatrici, le attività nel cui ambito potrebbero essere commessi reati rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001;
- evidenziare ai Destinatari del Modello quali comportamenti concreti potrebbero comportare l'applicazione, nei confronti di FONSERVIZI (di seguito anche "il Fondo"), delle sanzioni previste dal Decreto Legislativo n. 231/2001;
- disciplinare i comportamenti richiesti ai Destinatari del Modello, al fine specifico di prevenire la commissione di reati.

Obiettivo finale della Parte Speciale, pertanto, è la costruzione di un insieme strutturato di 'regole' che non possa essere aggirato, se non fraudolentemente (concretandosi, in tale evenienza, l'esimente da responsabilità di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) D. Lgs. 231/2001).

3.2 L'attività di impresa svolta da Fonservizi

Presupposto - logico e cronologico - della ricognizione delle aree a rischio di commissione di reati è l'esatta individuazione dell'ambito operativo in cui FONSERVIZI svolge la propria attività.

FONSERVIZI è un Fondo Paritetico Interprofessionale per la Formazione Continua nel settore dei Servizi Pubblici Industriali.

È stato istituito mediante Accordo Interconfederale, sottoscritto in data 5 luglio 2010, tra l'organizzazione dei datori di lavoro Confservizi (ASSTRA, FEDERAMBIENTE, FEDERUTILITY) e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Cgil, Cisl e Uil, ed autorizzato a operare in data 27 settembre 2010 con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 307 bis/V/2010.

Il Fondo non ha scopo di lucro: la sua principale attività consiste nel promuovere e finanziare, nel rispetto delle modalità fissate dal comma 1 e ss. dell'art. 118 della L. n. 388/2000 (c.d. Legge Finanziaria 2001), piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali, concordati con le parti sociali (cfr. art. 2 dello Statuto e art. 2 del Regolamento).

I Fondi paritetici interprofessionali non sono annoverati tra i destinatari della L. n. 190/2012 in materia di anticorruzione; ne deriva, dunque, la loro esclusione. Sul punto, la determinazione n. 1134/2017 dell'ANAC, al § 3.1.1., lo conferma, esplicitando che *"sussistendo per questi enti il requisito dell'esercizio delle funzioni amministrative, stante la verifica del requisito del bilancio superiore a 500 mila euro che ciascun Fondo è tenuto a svolgere e a precisare sul proprio sito web, essi sono tenuti ad applicare il regime della trasparenza e ad adottare le misure di prevenzione della corruzione previste per gli enti di diritto privato di cui all'articolo 2-bis, comma 3. Non vi sono degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione, poiché i Fondi non sono soggetti ricompresi nel novero di cui alla L. 190/2012"*.

Il Fondo è, invece, soggetto alla normativa sulla trasparenza di cui al D. Lgs. 33/2013. Ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 3, del D. Lgs. 33/2013, *"La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica come definite dal decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila"*

euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici”.

3.3 Ipotesi di Reato

Vengono esaminate di seguito le ipotesi di reato contemplate dal Decreto, delineando per ciascuna di esse la rilevanza o meno in relazione all'attività concretamente svolta da FONSERVIZI, e le misure di tutela prescritte.

Giovi ricordare in via generale che, agli elementi costitutivi dei diversi reati esaminati, dovrà sempre aggiungersi il requisito dell'interesse o vantaggio di FONSERVIZI, in assenza del quale, ovviamente, non potrebbe configurarsi alcuna responsabilità per l'Ente.

La presente Parte Speciale si sofferma ad approfondire nel dettaglio esclusivamente i reati ritenuti rilevanti alla luce delle attività svolte in concreto dal Fondo.

Per tutti i reati non espressamente richiamati nella Parte Speciale di questo Modello, l'analisi dei rischi ha fatto emergere la non rilevanza per il Fondo in considerazione della tipologia di attività svolta e di organizzazione dello stesso.

A titolo di esempio si evidenziano i reati di contrabbando, la Falsità in monete e in carte di pubblico credito; l'Abuso di informazioni privilegiate; le Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Con riguardo a tali famiglie di reato operano comunque in senso preventivo i presidi definiti dal Sistema di Controllo del Fondo nel suo complesso.

4. Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 D. Lgs. 231/01)

Art. 314 c.p. (Peculato)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Art. 316 c.p. (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Art. 316-bis c.p. (Malversazione a danno dello Stato)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 c. p. (Concussione)

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Art. 318 c. p.
(Corruzione per l'esercizio della funzione)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Art. 319 c. p.
(Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio).

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Art. 319-bis c. p.
(Circostanze aggravanti).

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Art. 319-ter c. p.
(Corruzione in atti giudiziari).

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Art. 319-quater c. p.
(Induzione indebita a dare o promettere).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 320 c. p.
(Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio).

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 c. p.
(Pene per il corruttore)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano

anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

**Art. 322 c. p.
(Istigazione alla corruzione)**

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318 c.p. ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

**Art. 322-bis c.p.
(Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;*
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.*

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**Art. 323 c.p.
(Abuso d'ufficio)**

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino

marginari di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

**Art. 346-bis c.p.
(Traffico di influenze illecite)**

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

**Art. 640, comma 2 n. 1 c.p.
(Truffa in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea)**

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032,00.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

Se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (... omissis).

**Art. 640-bis c.p.
(Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche):**

La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

4.1. Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI

Come indicazione generale, la qualifica di **pubblico ufficiale** va riconosciuta a tutti i soggetti (siano essi pubblici dipendenti o privati), che possono o debbono, nell'ambito di un'attività regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà di una Pubblica Amministrazione, ovvero esercitare poteri autoritativi o certificativi. Sono incaricati di un pubblico servizio, coloro i quali, pur agendo nell'ambito di un'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione, mancano dei poteri tipici di questa (a condizione che non svolgano semplici mansioni d'ordine, né prestino opera meramente materiale).

Con particolare riguardo **all'incaricato di pubblico servizio**, due sono gli elementi cui dottrina e giurisprudenza fanno riferimento nel delimitare tale nozione: in primo luogo, occorre che l'attività in concreto svolta sia disciplinata da norme di diritto pubblico, in secondo luogo, è necessario che essa sia destinata a soddisfare un interesse generale.

In quest'ottica, potrebbe definirsi "disciplina di diritto pubblico" la normativa che vincoli una determinata attività al rispetto di criteri di imparzialità e buon andamento, in modo da escludere che il soggetto preposto alla gestione della stessa possa orientare le proprie scelte secondo ragioni di mera convenienza.

Nella misura in cui un'attività sia orientata a soddisfare interessi generali e sia sottoposta ad una disciplina di tale stampo, si potrà dunque parlare di pubblico servizio. Il soggetto gestore di tale attività, a sua volta, sarà definibile incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'articolo 358 c.p., a prescindere dall'eventualità che esso sia dipendente o meno di un ente pubblico.

Al fine di determinare la rilevanza dei reati contro la Pubblica Amministrazione per una realtà, quale quella di Fonservizi, occorre operare alcune osservazioni preventive circa la natura pubblicistica o meno del Fondo e la natura dei finanziamenti che Fonservizi riceve.

Nonostante FONSERVIZI abbia assunto la veste giuridico- formale di "associazione dotata di personalità giuridica ai sensi del Capo II, Titolo II – Libro primo del codice civile e degli articoli 1 e 9 del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000 n. 361" (art. 1, paragrafo 2 dello Statuto del Fondo), esso svolge una funzione di carattere pubblicistico, essendo preordinato a soddisfare esigenze di interesse generale, quali ad esempio la formazione professionale continua dei lavoratori. L'attività di FONSERVIZI è, inoltre, disciplinata da norme di diritto pubblico, dovendosi in via prudenziale ritenere applicabile la disciplina del Codice degli Appalti in materia di servizi di formazione professionale ed essendo, ad ogni modo, il Fondo tenuto al rispetto dei criteri di imparzialità e buon andamento nell'esercizio delle proprie attività.

Ricorrono, pertanto, entrambi i presupposti per ritenere che l'attività svolta da FONSERVIZI sia un pubblico servizio e, quindi, che i soggetti che operano per il Fondo siano incaricati di pubblico servizio, a prescindere dalla natura giuridico- formale dell'Ente medesimo.

I reati di cui all'art. 24 D. Lgs. 231/01 parrebbero rilevare, più che per FONSERVIZI, per le imprese associate che percepiscono i finanziamenti pubblici per i propri piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali: sono esse, infatti, a costituire i soggetti privati percettori delle erogazioni pubbliche. Secondo tale interpretazione, FONSERVIZI costituirebbe piuttosto il soggetto passivo del reato, in quanto organismo pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. d), del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti).

Sulla base di tale interpretazione, il presente Modello ha dunque considerato i dipendenti e i collaboratori quali incaricati di un pubblico servizio e ha valutato il rischio di corruzione e concussione e degli ulteriori reati di cui all'art. 25 D.lgs. 231/01.

Ciononostante, la natura pubblicistica o privatistica del Fondo rimane, allo stato attuale, dubbia. Pertanto, pare opportuno considerare i profili di rischio di commissione di tutti i reati di cui agli artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01, dal momento che l'Autorità Giudiziaria ben potrebbe considerare FONSERVIZI quale soggetto di diritto privato sulla base del mero dato giuridico- formale (la natura associativa). Analogamente, potrebbe profilarsi un'ipotesi di concorso del Fondo nel reato commesso dalle associate.

Per quanto attiene, invece, al secondo profilo, ossia la natura privatistica o pubblicistica dei finanziamenti che il Fondo riceve, occorre constatare che FONSERVIZI riceve dall'INPS lo 0.30% dei contributi integrativi versati obbligatoriamente dalle imprese per ogni proprio lavoratore, ai sensi dell'art. 25, lg. 845/1978. Le imprese sono libere di aderire o meno al Fondo, nonché di usufruire dei servizi da questo offerti, mentre non sono libere di scegliere se versare o meno l'aliquota aggiuntiva di cui all'art. 25, lg. 845/1978.

Ad oggi, la natura privatistica o pubblicistica di tali finanziamenti rimane dubbia.

Da un lato, infatti, si può affermare che, seppure per il tramite dell'INPS, FONSERVIZI viva del contributo delle imprese associate. Dall'altro lato, però, non si può negare che tale contributo costituisca una prestazione patrimoniale imposta, in quanto effettuata mediante prelievo forzoso.

La giurisprudenza amministrativa non ha, ad oggi, assunto una posizione univoca, essendoci sul punto pronunce discordanti.

In un'ottica prudenziale, alla luce della posizione assunta dalla giurisprudenza comunitaria in casi analoghi, e al fine di meglio tutelarsi da ogni rischio di reato *ex D. Lgs. 231/2001*, FONSERVIZI ritiene di dover considerare l'ipotesi di una natura pubblicistica dei finanziamenti.

4.2. Principi generali

Con riferimento ai **Reati contro la Pubblica Amministrazione** si prevede l'espresso obbligo, a carico dei Destinatari, di:

1. stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività del Fondo, con particolare riferimento ad attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e ad attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
2. instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi, in nome, per conto, o nell'interesse del Fondo.
4. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soggetti deputati al controllo e, più in generale, ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
5. tenere un comportamento trasparente nella ricerca di nuove adesioni al Fondo, astenendosi dal dare o promettere vantaggi indebiti.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

1. tenere rapporti con la Pubblica Amministrazione, se non da parte dei soggetti a ciò espressamente deputati secondo le regole interne del Fondo;
2. offrire o effettuare, direttamente o indirettamente, pagamenti indebiti e promesse di vantaggi personali, di qualsiasi natura, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera, anche se a ciò indotti esplicitamente od implicitamente da pubblici funzionari o terzi. Tale divieto include l'offerta, diretta o indiretta, di gratuita disponibilità di servizi, finalizzata a influenzare decisioni o transazioni;
3. ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubbliche funzioni o di pubblico servizio, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia;
4. distribuire ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana e straniera omaggi o regali, salvo che si tratti di omaggi di modico o di simbolico valore e tali da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non poter essere considerati finalizzati all'acquisizione impropria di benefici;
5. presentare ad organismi pubblici nazionali e stranieri dichiarazioni non veritiere o prive delle informazioni dovute nell'ottenimento di finanziamenti pubblici ed in ogni caso compiere qualsivoglia atto che possa trarre in inganno l'ente pubblico nella concessione di erogazioni o effettuazioni di pagamenti di qualsiasi natura;

6. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o stranieri a titolo di contributo, sovvenzione o finanziamento a scopi diversi da quelli cui erano destinati;
7. ricorrere a forme di pressione, inganno, suggestione o di captazione della benevolenza del pubblico funzionario tali da influenzare le conclusioni dell'attività amministrativa;
8. versare a chiunque, a qualsiasi titolo, somme o dare beni o altre utilità finalizzati a facilitare e/o rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione di contratti con la Pubblica Amministrazione rispetto agli obblighi in essi assunti;
9. riconoscere compensi a consulenti, collaboratori o partner del Fondo che non trovino giustificazione nelle attività effettivamente prestate;
10. alterare in qualsiasi modo i sistemi informatici e telematici del Fondo o delle Pubbliche Amministrazioni a cui i dipendenti del Fondo abbiano accesso o manipolarne i dati;
11. sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un rappresentante della Pubblica Amministrazione al fine di farsi dare o far dare ad altri denaro o altra utilità, come prezzo della mediazione illecita o per remunerare il rappresentante della PA in relazione all'esercizio della funzione o dei suoi poteri o in relazione ad un atto contrario alla propria funzione o dei suoi poteri;
12. offrire denaro o altra utilità ad un soggetto terzo (anche consulente o fornitore del Fondo) che sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un rappresentante della Pubblica Amministrazione, come prezzo della mediazione illecita o per remunerare il rappresentante della PA in relazione all'esercizio della funzione o dei suoi poteri o in relazione ad un atto contrario alla propria funzione o dei suoi poteri.

4.3 Identificazione delle attività sensibili a rischio commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione

Tra le attività svolte dal Fondo e che si rivelano a rischio per la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione si ritrovano:

- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- l'attività di organizzazione degli eventi e la predisposizione del materiale pubblicitario;
- attività di sponsorizzazione ed omaggi;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- gestione dei rimborsi spesa per trasferte;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione della cassa contante;
- gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali (IRAP, Modello 770);
- predisposizione budget, bilanci, relazioni e comunicazioni sociali;
- gestione degli avvisi pubblici;
- gestione del Conto Formazione Aziendale;
- gestione delle richieste di portabilità;
- verifiche di monitoraggio *in itinere*;
- verifica sulle rendicontazioni dei piani di formazione;
- attività di ricerca di nuove adesioni al Fondo e al Conto Formazione Aziendale;
- gestione dei rapporti con INPS;
- gestione delle ispezioni della Pubblica Amministrazione (come ANPAL o ANAC);
- gestione dei contenziosi.

4.4. Misure idonee a prevenire la commissione dei reati

Principi di Prevenzione Generali:

- **regolamentazione:** esistenza di apposite procedure e Regolamenti interni che disciplinino le suddette attività sensibili. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;
- **tracciabilità:** le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- **segregazione dei ruoli:** principio di separazione dei compiti fra i soggetti/Aree coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo;
- **procure e deleghe:** gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, dalle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e dalle *job description* contenenti i compiti e le responsabilità dei Responsabili di Area.

Nello specifico, si delineano alcune misure di necessaria applicazione:

- Codice Etico e comportamentale (in particolare, art. 14, Etica dell'Ente e conflitti di interesse; art. 15, Rapporti con la Pubblica Amministrazione; art. 16, Relazioni esterne; art. 18, Gestione contabile e finanziaria);
- diffusione specifica dello stesso Codice Etico all'interno del Fondo e tra i suoi collaboratori;
- applicazione del Regolamento Generale di organizzazione, gestione e rendicontazione e controllo di Fonservizi;
- applicazione della Procedura Acquisti - Regolamento per l'acquisizione di opere, forniture e servizi;
- principi di comportamento nei rapporti con le Società aderenti al Fondo e Comportamento nella gestione degli affari e nei rapporti con le istituzioni pubbliche (rispettivamente, par. 2.4 e par. 2.9.4 della Parte Generale);
- applicazione delle Linee guida sul conflitto di interessi;
- applicazione del Regolamento per i rimborsi spese in caso di trasferta per attività svolta a favore del Fondo;
- applicazione della Procedura Fideiussioni presentate su Piani Formativi a valere su Avvisi e CFA;
- osservanza della Procedura verifiche di monitoraggio in itinere;
- applicazione della Procedura per la gestione degli Avvisi Pubblici;
- applicazione della Procedura per la gestione del Conto Formazione Aziendale
- applicazione della Procedura di gestione delle richieste di portabilità;
- applicazione della Procedura per la selezione, l'assunzione e la gestione del personale;
- applicazione della Procedura per la gestione dei flussi finanziari;
- applicazione della Procedura sviluppo attività di *marketing*
- applicazione della Procedura di verifica sulle rendicontazioni dei Piani di Formazione
- applicazione della Procedura di gestione delle ispezioni con la Pubblica Amministrazione
- applicazione della Procedura di Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali
- applicazione della Procedura di elaborazione dati INPS

In aggiunta alle misure sopra elencate, si è ritenuto di adottare particolari cautele nei rapporti con le Parti Terze, ai fini di una più penetrante prevenzione dei reati di corruzione.

Le Parti Terze individuate nella Parte Generale sono soggetti esterni all'Ente.

Le tipologie di rapporti contrattuali generalmente stipulati dall'Ente sono state oggetto di attenta valutazione nel corso della mappatura dei rischi per valutare:

- le categorie di Parti Terze che possano essere considerate "sottoposte alla vigilanza" dell'Ente;
- se sia astrattamente configurabile un loro interesse a commettere uno dei reati previsti dal decreto anche nell'interesse dell'Ente;
- quali reati, in considerazione dell'attività concretamente svolta dalle Parti terze, potrebbero essere commessi da tali soggetti.

All'esito di tale valutazione, si è stabilito di regolare i rapporti tra FONSERVIZI e le Parti Terze secondo le modalità di seguito riportate.

Tra le diverse categorie di Parti Terze, possiamo distinguere: consulenti e fornitori.

CONSULENTI

RECLUTAMENTO

I consulenti dovranno essere scelti secondo metodi trasparenti e solo sulla base di comprovate e specifiche competenze degli stessi. Nei contratti con i medesimi dovrà essere prevista una apposita dichiarazione con la quale essi precisano di non essere implicati in procedimenti giudiziari relativi ai reati contemplati nel D. Lgs. 231/01, né di esserlo stati in passato.

CONTRATTO DI CONSULENZA

Il contratto deve prevedere le seguenti clausole:

- l'obbligo di osservare le leggi applicabili nell'esecuzione del contratto di consulenza;
- l'obbligo di conformarsi a specifiche prescrizioni del Codice etico e comportamentale di FONSERVIZI, che deve essere consegnato e controfirmato per accettazione dal consulente;
- il divieto espresso di dare o promettere denaro o altra utilità a componenti dell'Ente, nonché, viceversa, di chiedere loro favori, doni e/o altre utilità (c.d. clausola anti-corrruzione);
- la riserva espressa dell'Ente della facoltà di risolvere il contratto per la violazione degli obblighi di cui sopra ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento del danno.

FORNITORI

Infine, si è ritenuto che i fornitori non solo non siano sottoposti alla diretta vigilanza dell'Ente, ma neppure sia astrattamente configurabile un loro interesse a commettere un reato nell'interesse o a vantaggio di FONSERVIZI.

In ogni caso, i fornitori sono considerati destinatari delle norme del Codice Etico di FONSERVIZI.

Inoltre, in ossequio alle linee guida sul sistema dei controlli indicate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36 del 18 novembre 2003 (*"Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Criteri e modalità per la gestione delle risorse finanziarie di cui ai commi 10 e 12 lettera b) dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) e successive modificazioni"*), FONSERVIZI ricorre, per gli acquisti di beni e servizi superiori a una determinata soglia alle procedure di selezione del contraente previste dal D. Lgs. 50/2016 in tema di appalti pubblici di forniture e servizi, ricorrendo invece alle forme di acquisizione in economia, e segnatamente all'amministrazione diretta e alla procedura di cottimo fiduciario, per gli acquisti sotto soglia.

I contratti stipulati con Parti Terze devono sempre rispondere a un'esigenza effettiva del Fondo e i soggetti esterni devono essere adeguatamente selezionati secondo criteri di valutazione oggettivi di qualità, competenza e professionalità in accordo alle *policy* e procedure interne prestabilite e basate su principi di correttezza e trasparenza. In particolare, ai sensi dell'art. 4 della Procedura Acquisti di cui si è dotata FONSERVIZI, **"il fornitore di lavori, servizi, forniture in economia deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico- professionale, ed economico-finanziaria prescritti per prestazioni di pari importo affidate con le anzidette procedure ordinarie di scelta del contraente"**.

5. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter D. Lgs. 231/01)

La legge 15 luglio 2009, n. 94, recante la dicitura "disposizioni in materia di sicurezza", con l'articolo 2, comma 29, ha inserito, nel Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 24 *ter*: "delitti di criminalità organizzata".

Art. 416 c.p. (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.

Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.

Art. 416-bis c.p. (Associazioni di tipo mafioso anche straniere)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a vent'anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Art. 416-ter c.p.

(Scambio elettorale politico-mafioso)

Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416 bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416 bis.

La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.

Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416 bis aumentata della metà.

In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 630 c.p.

(Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione)

Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.

Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.

Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.

Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi.

Quando ricorre una circostanza attenuante alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.

I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo.

Art. 74, D.P.R. 9.10.1990, n. 309

(Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a vent'anni.

Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati o di dieci o più o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Se l'associazione è armata la pena, indicata nei commi 1 e 3, non può essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. L'associazione si

considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità di armi o materi esplosivi, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80.

Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'art. 416 del codice penale.

Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti.

Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo.

Art. 407 c.p.p. (Termini di durata massima delle indagini preliminari)

2. La durata massima è tuttavia di due anni [240-bis coord.] se le indagini preliminari riguardano:

a) i delitti appresso indicati:

5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

5.1 Rilevanza per il modello di Fonservizi

Affinché vi sia la responsabilità di FONSERVIZI ex D. Lgs. 231/2001 è necessario che i delitti appena descritti siano commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso Ente.

Appare, dunque, evidente come vi siano alcune fattispecie visibilmente irrilevanti: lo scambio elettorale politico – mafioso, il sequestro a scopo di rapina o di estorsione, l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché i delitti di fabbricazione o traffico di armi da guerra.

Rispetto agli altri reati contemplati, pur non avendo rilevato né un rischio attuale, né un precedente nello storico del Fondo, non potendo a priori escluderne la rilevanza, si ritiene opportuno, in questa sede, indicare le ipotetiche aree a rischio ed alcune linee di comportamento finalizzati alla prevenzione.

5.2 Principi generali

Con riferimento ai **delitti di criminalità organizzata**, l'Ente si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- Scegliere le controparti contrattuali in base a principi di trasparenza, obiettività ed economicità, nonché evitare qualunque tipo di coinvolgimento, diretto o indiretto, in attività criminose di tale specie;
- Rispettare leggi e regolamenti, sia nazionali che di origine Comunitaria, nonché i principi di correttezza e trasparenza.

È fatto espresso divieto ai destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate.

5.3 Identificazione delle attività sensibili a rischio commissione dei reati di criminalità organizzata

In relazione ai delitti di criminalità organizzata esplicitati poc'anzi e ritenuti rilevanti nell'analisi dei rischi effettuata, le attività ritenute "a rischio" sono:

- Gestione degli avvisi pubblici;
- Gestione del Conto Formazione Aziendale;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Selezione, assunzione e gestione del personale;
- Attività di sponsorizzazione e gestione omaggi;
- Organizzazione eventi e predisposizione di materiale pubblicitario.

5.4 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati

Principi di Prevenzione Generali:

- **regolamentazione:** esistenza di apposite procedure e Regolamenti interni che disciplinino le suddette attività sensibili. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;
- **tracciabilità:** le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- **segregazione dei ruoli:** principio di separazione dei compiti fra i soggetti/Aree coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo;
- **procure e deleghe:** gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, dalle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e dalle *job description* contenenti i compiti e le responsabilità dei Responsabili di Area.

Più nello specifico, costituiscono presidi rispetto alle fattispecie in esame:

- Applicazione della Procedura Acquisti – Regolamento per l'acquisizione di opere, forniture e servizi;
- Codice Etico e comportamentale;
- Parte Generale del presente Modello (par. 2.9.5, Rapporti con le Società aderenti al Fondo);
- Applicazione del Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di Fonservizi;
- Applicazione della Procedura per la gestione degli Avvisi Pubblici;
- Applicazione della Procedura Acquisti – Regolamento per l'acquisizione di opere, forniture e servizi;
- Applicazione della Procedura per la gestione del Conto Formazione Aziendale;
- Applicazione della Procedura verifiche di monitoraggio in itinere;
- Applicazione della Procedura di verifica sulle rendicontazioni dei Piani di Formazione
- Applicazione della Procedura Fideiussioni presentate su Piani Formativi a valere su Avvisi e CFA;
- Applicazione della Procedura per la selezione, l'assunzione e la gestione del personale;
- Applicazione della Procedura per la gestione dei flussi finanziari;
- Linee guida sul conflitto di interessi.

6. I reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies D. Lgs. 231/01)

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 *septies*, tra i reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/01 figurano anche l'omicidio colposo e le lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Art. 589 c.p. (Omicidio colposo)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 590 c.p. (Lesioni colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 129 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da € 500 a € 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

6.1. Rilevanza per il modello di Fonservizi

I soggetti tradizionalmente destinatari degli obblighi di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro sono il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti.

A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione è "Datore di Lavoro" ai sensi dell'art. 2, lett. b) D. Lgs. 81/2008 e provvede a garantire la sicurezza, la salute dei lavoratori e l'igiene del lavoro nei luoghi ove si svolge l'attività del Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di individuare in un soggetto terzo, dotato di idonei poteri, il Datore di Lavoro. A tale soggetto si aggiungono poi quelli istituzionalmente tenuti all'osservanza delle norme di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro da disposizioni normative che regolino il caso concreto (si pensi, ad esempio al RSPP, al medico competente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

Al fine di gestire al meglio gli adempimenti in materia di sicurezza, il Fondo ha stipulato un contratto di *service* con un consulente esterno.

Il Fondo con il supporto del RSPP ha predisposto il Piano delle Emergenze in relazione alla sede di via Ovidio. Il personale addetto alla gestione dell'emergenza ha ricevuto specifica formazione ai sensi del D.M. 10.03.98 per l'attuazione delle misure antincendio e l'evacuazione del personale.

Sono stati nominati gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio e gli addetti al primo soccorso.

Le prove di emergenza e i sopralluoghi del RSPP presso la sede del Fondo sono verbalizzati.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione informa la Segreteria di Direzione, il Direttore Generale, che riporta al Consiglio di Amministrazione, delle novità normative in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro rilevanti per il Fondo e lo supporta nell'attività di comunicazione e informazione ai lavoratori.

L'informazione ai lavoratori in merito ai rischi aziendali viene fornita, attraverso la messa a disposizione della documentazione rilevante e dei riferimenti normativi, al momento dell'assunzione, in caso di attivazione del lavoro in modalità *smart working* e periodicamente a seguito delle evidenze e tematiche emerse a seguito delle periodiche valutazioni del rischio.

6.2. Identificazione delle aree a rischio a commissione dei reati in materia di violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

In relazione agli obblighi descritti nel paragrafo che precede, il Datore di Lavoro, diretto destinatario delle fattispecie in esame, sovrintende alle aree ritenute più specificatamente a rischio che risultano essere le seguenti:

- la nomina del Servizio di Sicurezza Prevenzione e Protezione e del Medico competente;
- l'effettuazione della valutazione dei rischi;
- l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi e del suo periodico aggiornamento, nonché l'elaborazione di specifici ordini di servizio contenenti misure di prevenzione del rischio in specifici contesti o situazioni (ad esempio sicurezza in *smart working*);
- la predisposizione degli impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di incidenti e/o infortuni sul lavoro;
- la collocazione delle attrezzature o degli altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di incidenti o infortunio sul lavoro;
- l'erogazione e svolgimento di servizi di formazione / informazione ai dipendenti prevista dalla normativa vigente.

Eventuali integrazioni delle suddette aree a rischio potranno comunque essere disposte, anche su impulso dell'OdV o del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

6.3 Valutazione dei rischi e misure preventive in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Presso la sede legale e operativa di FONSERVIZI, in Roma, Via Ovidio 20, il Datore di Lavoro con il supporto del RSPP e del Medico Competente ha effettuato gli aggiornamenti necessari per una valutazione dei rischi, per la sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi della vigente normativa.

Ad esito del processo di mappatura dei rischi rilevanti ai fini della legge in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, è aggiornato il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto a norma dell'art. art. 28 del D.Lgs. 81/08 (il quale dovrà essere immediatamente rielaborato in caso di modifiche significative nella organizzazione del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori).

Il DVR è approvato da parte del Datore di Lavoro.

Il Datore di Lavoro, con il supporto del RSPP e del medico competente, aggiorna le valutazioni del rischio anche in particolari situazioni di emergenza nell'ambito delle quali il fattore da cui scaturisce il rischio sia esterno all'azienda e non dipenda dalla tipologia di lavorazione.

Il Documento di Valutazione dei Rischi adottato da FONSERVIZI e le future modifiche ed integrazioni costituiscono parte integrante del presente Modello.

6.4 Linee guida per la definizione del processo di valutazione dei rischi

Il processo di mappatura dei rischi ha ad oggetto ogni ambiente lavorativo o posto di lavoro dell'Ente ed è effettuato applicando il seguente schema operativo:

- Identificazione dei fattori di rischio
- Identificazione dei lavoratori esposti;
- Stima dell'entità delle esposizioni.

Il processo di mappatura dei rischi è condotto attraverso una dettagliata analisi del ciclo lavorativo inserito nell'ambiente di lavoro, operando una distinzione tra rischi per la sicurezza dei lavoratori, rischi per la salute dei lavoratori e rischi derivanti da fattori organizzativi e gestionali.

6.5 Linee guida per la definizione del processo di monitoraggio dell'attuazione del sistema di prevenzione descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi

Il Datore di lavoro, direttamente o tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, indice almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- il Datore di lavoro o un suo rappresentante;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- il Medico competente;
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso di tale riunione, di cui viene redatto verbale, viene esaminato il Documento di Valutazione dei Rischi, le misure di prevenzione e protezione e i programmi d'informazione e formazione del personale.

6.6 Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi

Il Documento di Valutazione dei Rischi è costantemente mantenuto aggiornato e conforme alle norme vigenti in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro da parte del Datore di Lavoro con il supporto del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Fermo restando quanto precede, ogni qualvolta vengano posti in essere dei cambiamenti o delle variazioni al processo produttivo o del lavoro o ancora alle postazioni di lavoro, alle mansioni lavorative o interventi strutturali significativi, il Fondo, e per esso il Datore di lavoro, si adopererà affinché sia tempestivamente effettuata una specifica mappatura dei rischi concernente i cambiamenti, le variazioni e/o gli interventi strutturali intercorsi, con conseguente rielaborazione ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi.

6.7 Informazione e coordinamento con fornitori

Il Fondo ha dettato regole per eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza attraverso la redazione del DUVRI nel caso in cui sia necessario effettuare interventi presso la sede del Fondo.

I contratti contengono specifiche clausole che evidenziano l'obbligo da parte dei terzi del rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza e della normativa del D.Lgs. 231/2001, nonché eventuali ulteriori misure adottate dal Fondo e definite in appositi protocolli per mitigare i rischi, anche transitori legati a particolari emergenze, tra cui ad esempio il rischio di contagio in caso di pandemia.

6.8 Principi generali di condotta in materia di tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

In materia di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, tutti i Destinatari del Modello e, in particolare, tutti i Soggetti Apicali saranno tenuti a:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente Parte Speciale del Modello;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente dare origine alle fattispecie criminose di cui alla presente parte;
- astenersi dal tenere comportamenti che possano in qualche modo o per qualsiasi ragione diminuire l'efficacia dei presidi adottati dall'Ente e/o richiesti dalla legge ovvero da regolamenti aziendali interni ai fini della tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate all'attuazione di tutte le misure previste in tema di adeguamento della sicurezza ed igiene in azienda;
- osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e della salute sul luogo di lavoro;
- creare o adottare procedure dirette alla valutazione dei rischi ed al loro aggiornamento ovvero alla nomina dei soggetti responsabili diverse da quelle di seguito descritte;
- assicurare il regolare funzionamento delle procedure descritte nel precedente punto nonché di tutte le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi, garantendo ed agevolando ogni forma di monitoraggio interno sulla relativa gestione previsto dalla legge.

Allo stesso tempo i lavoratori, così come previsto dalla normativa, devono:

- contribuire all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- osservare disposizioni e istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;
- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro e i dispositivi di sicurezza;
- segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- non compiere di propria iniziativa manovre od operazioni che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

6.9 Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro

L'OdV provvede al monitoraggio della corretta, costante ed efficace attuazione delle disposizioni in materia di sicurezza, igiene e salute del lavoro, in relazione all'attività esercitata da FONSERVIZI.

All'uopo, verifica periodicamente l'avvenuto adempimento, da parte dei Soggetti Apicali e/o degli altri soggetti che vi siano tenuti, degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

In particolare, l'OdV verifica l'avvenuto assolvimento da parte del datore di lavoro dei doveri allo stesso imposti dalla legge con riguardo alla organizzazione della prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro.

Sotto questo profilo, l'OdV, dunque, si assicura che FONSERVIZI in persona del Datore di lavoro (o laddove consentito dalla Legge da un suo Delegato):

- abbia provveduto ad elaborare e adottare il Documento di Valutazione dei Rischi previsto dall'art. 17, comma 1, lett. a), D. Lgs. n. 81/2008;
- provveda a sottoporre il Documento di Valutazione dei Rischi a periodico aggiornamento;
- abbia provveduto a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché gli eventuali addetti al medesimo art. 17, comma 1, lett. b), D.Lgs. 81/2008;
- abbia provveduto, nell'adempimento dei compiti di sorveglianza sanitaria, a nominare il medico competente;
- abbia provveduto e provveda ad indire, almeno una volta all'anno e in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi;
- abbia provveduto a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza;
- abbia provveduto a tenere il registro cronologico degli infortuni;
- abbia provveduto ad adempiere all'obbligo di formazione dei lavoratori in caso di assunzione dei medesimi, del trasferimento o cambiamento di mansioni di essi, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie.

7. Reati Societari (art. 25-ter D. Lgs. 231/01)

I reati in materia societaria, cui fa riferimento l'art. 25 *ter* del D. Lgs. 231/2001, in ragione della loro collocazione sistematica nel Titolo XI, Libro V, del codice civile ("*disposizioni penali in materia di società e di consorzi*") sono riferibili soltanto alle società commerciali.

Pertanto, gli enti privati non commerciali, come ad esempio le associazioni e le fondazioni, disciplinate dagli articoli 12 e seguenti del codice civile, pur se dotati di personalità giuridica, sfuggono dall'ambito di applicazione dei reati societari.

Ciò vale anche rispetto a FONSERVIZI che riveste la forma di "*associazione dotata di personalità giuridica ai sensi del Capo II, Titolo II – Libro primo del codice civile*" (art. 1.2 dello Statuto). Ciononostante, in via meramente prudenziale e alla luce della rilevanza che rivestono le attività contabili svolte dal Fondo, si è ritenuto opportuno prendere comunque in considerazione alcune delle fattispecie richiamate dall'art. 25 *ter* D. Lgs. 23/2001. Dal momento che, la natura pubblicistica o privatistica del Fondo rimane, allo stato attuale, dubbia, si è ritenuto di prendere in considerazione anche il reato di corruzione tra privati.

Art. 2621. (False comunicazioni sociali) come modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2621-bis (Fatti di lieve entità) Come modificato dalla L. n. 69/2015

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2621-ter (Non punibilità per particolare tenuità) Come modificato dalla L. n. 69/2015

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

Art. 2622 c.c.
(False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)
Come modificato dalla L. n. 69/2015

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Art. 2624 c.c.
(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione –)

I responsabili della revisione legale i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Art. 2625 c.c.
(Impedito controllo)

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Art. 2635 c.c.
(Corruzione tra privati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocimento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti

indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Art. 2636 c.c.
(Illecita influenza sull'assemblea)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 2637 c.c.
(Aggiotaggio)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Art. 2638 c.c.
(Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

Art. 2629-bis c.c.
(Omessa comunicazione dei conflitti di interesse)

La legge 28 dicembre 2005, n. 262, contenente "*Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari*", prevede all'art. 31 l'inserimento nel codice civile del nuovo art. 2629 bis, dedicato alla fattispecie criminosa di "*omessa comunicazione del conflitto d'interessi*".

Tale delitto è configurato come un reato proprio dell'Amministratore o del componente del consiglio di gestione di una società quotata o i cui titoli siano diffusi a norma del D. Lgs. 58/1998 ovvero di

soggetti sottoposti a vigilanza *ex T.U.F. e T.U.B.*, nei termini precisati dalle normative di settore richiamate, ed è descritto nei seguenti termini:

1) *«L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi».*

2) *«All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile».*

Il precetto del reato consiste nella violazione degli *«obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma c.c.»* ovvero:

- nella violazione dell'obbligo per l'amministratore di *«dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata»*
- nonché, per l'Amministratore Delegato, dell'obbligo di *«astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale».*

7.1 Rilevanza per il modello di Fonservizi

Alla luce delle già delineate caratteristiche strutturali e organizzative di FONSERVIZI, possiamo escludere la rilevanza dei reati di cui agli articoli 2621, 2621-*bis*, 2621-*ter*, 2622 del codice civile. Tuttavia, in via meramente prudenziale, si ritiene opportuno ravvisare, in astratto, un rischio di commissione dei reati in esame rispetto all'attività di redazione dei bilanci preventivi e consuntivi, nonché delle relative relazioni accompagnatorie di amministratori e sindaci. Si ritiene, inoltre, che possa rilevare la trasmissione dei bilanci e delle relazioni all'ANPAL, nonché alle confederazioni sindacali socie di FONSERVIZI.

7.2. Principi generali

Con riferimento ai **reati societari**, in particolare, è fatto divieto di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Fondo;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo della gestione del Fondo da parte del Collegio Sindacale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo della Società di revisione;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare.

Con riferimento al **reato di corruzione tra privati**, è fatto divieto di:

1. accordare vantaggi di qualsiasi natura che eccedano la normale prassi commerciale;

2. riconoscere corrispettivi in favore di fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo e/o oggetto di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
3. ricevere prestazioni da parte di fornitori o partner commerciali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi;
4. effettuare omaggi o benefici in favore di rappresentanti di società terze non previsti dalle regole aziendali.
5. sfruttare o vantare relazioni esistenti o asserite con un rappresentante della Pubblica Amministrazione al fine di farsi dare o far dare ad altri denaro o altra utilità, come prezzo della mediazione illecita o per remunerare il rappresentante della PA in relazione all'esercizio della funzione o dei suoi poteri o in relazione ad un atto contrario alla propria funzione o dei suoi poteri;
6. offrire denaro o altra utilità ad un soggetto terzo (anche consulente o fornitore della Società) che sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un rappresentante della Pubblica Amministrazione, come prezzo della mediazione illecita o per remunerare il rappresentante della PA in relazione all'esercizio della funzione o dei suoi poteri o in relazione ad un atto contrario alla propria funzione o dei suoi poteri.
7. offrire o promettere denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione.

7.3 Individuazione delle attività sensibili a rischio commissione dei reati societari

Preliminarmente rispetto alla disamina delle aree a rischio di commissione dei reati societari, si segnala che l'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 sanziona l'ente per i reati in materia societaria previsti dal codice civile, *"se commessi nell'interesse della società da amministratori, direttori generali o liquidatori o persone sottoposte alla loro vigilanza"*.

Si rammenti, peraltro, che ai sensi dell'art. 2639 c.c., *"per i reati previsti dal presente titolo al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia **chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione**"*.

Con riferimento alla realtà operativa di FONSERVIZI e con riguardo alle sole fattispecie ritenute astrattamente rilevanti, s'individuano le seguenti attività a rischio:

- gestione della piccola cassa;
- gestione dei contenziosi;
- attività di sponsorizzazione e di gestione omaggi;
- gestione delle ispezioni con le Pubbliche Amministrazioni (es. ANPAL);
- gestione ed archiviazione della contabilità;
- predisposizione di budget, bilanci, relazioni e comunicazioni sociali;
- gestione delle presenze ed elaborazione delle buste paga;
- attività di segreteria degli organi sociali;
- attività di ricerca nuovi adesioni al Fondo e di promozione del CFA;
- gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- verifiche di monitoraggio in itinere;
- verifiche sulle rendicontazioni dei Piani Formazione;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione dei rimborsi spesa per trasferte.

7.4 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati societari

Principi di Prevenzione Generali:

- **regolamentazione:** esistenza di apposite procedure e Regolamenti interni che disciplinino le suddette attività sensibili. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;
- **tracciabilità:** le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- **segregazione dei ruoli:** principio di separazione dei compiti fra i soggetti/Aree coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo;
- **procure e deleghe:** gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, dalle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e dalle *job description* contenenti i compiti e le responsabilità dei Responsabili di Area.

Più nello specifico, ai fini della prevenzione dei reati societari sono posti i seguenti presidi:

- Codice etico e comportamentale (in particolare, art. 18, Gestione contabile e finanziaria);
- principi di comportamento riportati nella Parte Generale (in particolare, par. 2.10.7, Trasparenza nella contabilità);
- osservanza delle Linee guida sul conflitto di interessi;
- applicazione del Regolamento Generale di organizzazione, gestione e rendicontazione e controllo di Fonservizi;
- applicazione della Procedura acquisti – Regolamento per l'acquisizione di opere, forniture e servizi;
- applicazione della Procedura per la gestione degli Avvisi Pubblici;
- applicazione della Procedura per la gestione del Conto Formazione Aziendale;
- applicazione della Procedura verifiche di monitoraggio in itinere;
- applicazione della Procedura di verifica sulle rendicontazioni dei Piani di Formazione;
- osservanza delle prescrizioni di cui allo Statuto;
- applicazione della Procedura per la gestione dei flussi finanziari;
- applicazione del Regolamento per i rimborsi spese in caso di trasferta per attività svolta a favore del Fondo;
- applicazione della Procedura Fideiussioni presentate su Piani Formativi a valere su Avvisi e CFA;
- applicazione della Procedura sviluppo attività di *marketing*
- applicazione della Procedura gestione della contabilità, elaborazione bilancio.

8. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater* D. Lgs. 231/01)

L'art. 25-*quater* al Decreto prevedendo la responsabilità degli enti in caso di commissione dei delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, stabilisce: *"in relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

1. se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;

2. se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9 comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3 del Decreto.

Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano altresì in relazione alla commissione di delitti, diversi da quelli indicati nel comma 1, che siano comunque stati posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9 dicembre 1999'.

L'art 25-*quater*, introdotto dalla Lg. n. 7/2003, non elenca i reati per i quali è prevista la responsabilità dell'ente. La norma in commento si limita a richiamare, al primo comma, i delitti previsti dal codice penale (art. 270 *bis* e ss. c.p., 280 c.p., 289 *bis* c.p., 302 c.p.) e dalle leggi speciali e, al terzo comma, i delitti diversi da quelli disciplinati al comma 1, ma posti in essere in violazione dell'articolo 2 della Convenzione di New York del 1999, prevedendo un rinvio generale "aperto" a tutte le ipotesi attuali e future di reati terroristici.

L'art 270-*bis* c.p. (Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico) contempla due distinte ipotesi criminose:

- la promozione, costituzione, organizzazione, direzione o finanziamento di associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (comma 1);
- la partecipazione a siffatte associazioni (comma 2).

Minor rilevanza rivestono, dal punto di vista pratico, le altre norme del codice penale genericamente richiamate dall'art. 25-*quater*, in quanto risulta piuttosto difficile prospettare una loro effettiva applicazione agli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001:

- l'art. 270-*ter* c.p. punisce, fuori dai casi di concorso nel reato o favoreggiamento veri e propri, l'assistenza prestata agli associati con finalità di terrorismo;
- l'art. 270-*quater* punisce invece l'arruolamento di soggetti per il compimento di atti di violenza e/o di sabotaggio connessi a finalità terroristiche;
- l'art. 270-*quater* 1 c.p. punisce chiunque organizzi, finanzia o propagandi viaggi in territorio estero finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270 *sexies* c.p.
- l'art. 270-*quinquies* c.p., l'addestramento e la preparazione di detti soggetti riguardo all'utilizzo di armi e strumenti di nocimento;
- l'art. 270-*quinquies* 1 c.p. punisce chiunque raccolga, eroghi o metta a disposizione beni o denaro, destinati a essere utilizzati per il compimento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* c.p.; la disposizione punisce, in aggiunta, anche colui che depositi o custodisca tali beni o tale denaro;

- l'art. 270-*quinquies* 2 c.p. commina la reclusione a colui che distrugga, disperda, sopprima o deteriori beni o denaro, sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo di cui all'articolo 270-*sexies* c.p.;
- l'art. 270-*sexies* c.p., "norma di chiusura" in materia di terrorismo internazionale, definisce in generale le condotte da considerarsi caratterizzate dalle finalità di terrorismo;
- l'art. 280 c.p. punisce, inoltre, chiunque attenti alla vita o all'incolumità di una persona, per finalità di terrorismo o di eversione, mentre l'art. 280 *bis* c.p. considera l'ipotesi in cui l'atto terroristico sia diretto al danneggiamento di cose mobili o immobili;
- l'art. 280-*ter* punisce l'atto terroristico nucleare;
- gli artt. 283 e ss. C.p. puniscono gli attentanti all'ordine democratico: in particolare, contro la Costituzione dello Stato; l'insurrezione armata contro i poteri dello Stato; le condotte di devastazione, saccheggio e strage; la guerra civile; l'usurpazione di potere politico o di comando militare; arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero; attentato contro organi costituzionali e contro le Assemblee regionali;
- l'art. 289 *bis* c.p. punisce, invece, il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione;
- l'art. 302 c.p., infine, concerne la condotta istigatrice dei delitti sopra elencati.

Degno di considerazione è, invece, il richiamo all'art. 2 della Convenzione per la repressione del finanziamento del terrorismo (finanziamento del terrorismo), il quale obbliga gli Stati contraenti a punire:

- tutti gli atti con i quali un soggetto volontariamente procura od utilizza direttamente o indirettamente fondi che possano essere impiegati al fine di compiere un atto terroristico, ossia un atto volto a provocare morte o lesioni ad un civile, o ad altra persona non coinvolta come parte attiva in un conflitto armato, quando lo scopo dell'atto è quello di intimidire un popolo o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a fare o a non fare qualcosa (esempi di atti terroristi sono: dirottamenti di aeromobili o navi, esplosione di ordigni, sequestro di ostaggi, etc.).

8.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI

I reati di azione e fiancheggiamento materiale con finalità di terrorismo non sono ipotizzabili per l'Ente, mentre potrebbero astrattamente esserlo i reati di finanziamento diretto, ovvero indiretto, attraverso messa a disposizione di fondi (art 270 *bis* c.p.: associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico).

In concreto, anche la commissione di tale reato da parte di FONSERVIZI pare piuttosto improbabile. Occorre infatti considerare, che, FONSERVIZI, da un lato, si avvale di una stringente procedura per la selezione dei fornitori; dall'altro lato, ha istituito un sistema che soddisfi le esigenze di tracciabilità dei flussi finanziari nei confronti delle aziende associate cui eroga i finanziamenti. Ciononostante, per ragioni di carattere prudenziale, non potendosi astrattamente escludere, in via di principio, la commissione del reato di finanziamento del terrorismo, lo stesso deve ritenersi rilevante per il Modello di FONSERVIZI.

8.2 Principi generali

L'Ente si impegna a:

1. non promuovere, costituire, organizzare, dirigere associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
2. non partecipare alle associazioni del punto 1);
3. non finanziare qualsiasi comportamento di una o più persone fisiche o giuridiche, associate o meno, finalizzato alla realizzazione di un atto terroristico;
4. in ordine ai punti precedenti, l'Ente al fine di evitare la creazione di fondi non giustificati adotta procedure formalizzate per il pagamento di prestazioni, con clausole atte a prevedere che i

pagamenti avverranno esclusivamente su conti intestati alla controparte contrattuale rispettosi degli standard internazionali in materia di contrasto al terrorismo.

8.3 Identificazione delle attività sensibili a rischio commissione dei reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico

Ai fini della commissione del reato in esame, all'esito della disamina di cui al paragrafo precedente e con riferimento alla realtà operativa di FONSERVIZI, sono considerate attività sensibili:

- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- la gestione della cassa contante;
- l'attività di sponsorizzazione e di gestione degli omaggi;
- la gestione dei rimborsi spesa per trasferte;
- la gestione dei flussi finanziari;
- la gestione degli Avvisi pubblici;
- la gestione del Conto Formazione Aziendale;
- verifica sulle rendicontazioni dei Piani di Formazione;
- dell'attività di ricerca nuovi adesioni al Fondo e di promozione del CFA;

8.4 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati.

Principi di Prevenzione Generali:

- **regolamentazione:** esistenza di apposite procedure e Regolamenti interni che disciplinino le suddette attività sensibili. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;
- **tracciabilità:** le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- **segregazione dei ruoli:** principio di separazione dei compiti fra i soggetti/Aree coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo;
- **procure e deleghe:** gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, dalle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e dalle *job description* contenenti i compiti e le responsabilità dei Responsabili di Area.

Più nel dettaglio, ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico e Comportamentale;
- applicazione della Procedura acquisti - Regolamento per l'acquisizione di opere, forniture e servizi, per la selezione dei fornitori;
- applicazione della Procedura sulla gestione dei flussi finanziari;
- applicazione della Procedura Fideiussioni presentate su Piani Formativi a valere su Avvisi e CFA;
- applicazione del Regolamento per i rimborsi spese in caso di trasferta per attività svolta a favore del Fondo;
- applicazione della Procedura sviluppo attività di *marketing*;
- applicazione della Procedura per la gestione del Conto Formazione Aziendale;
- applicazione della Procedura per la gestione degli Avvisi Pubblici;
- applicazione procedura di gestione delle richieste di portabilità;
- Procedura di verifica sulle rendicontazioni dei Piani di Formazione.

9. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24- bis D. Lgs. 231/01)

La legge 18 marzo 2008, n. 48 ("Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno") ha introdotto nel Decreto 231/2001 l'articolo 24 bis: delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

Art. 491-*bis* c.p. (Documenti informatici)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Art. 615-*ter* c.p. (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
 - 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
 - 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*
- 3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*
- 4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'uffici.*

Art 615-*quater* c.p. (Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici)

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a € 5.164.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da € 5.164 a € 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617 quater.

Art. 615-*quinquies* c.p. (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a € 10.329.

Art. 617-*quater* c.p.

(Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma. I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena e' della reclusione da uno a cinque anni se il fatto e' commesso: in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Art. 617-*quinqües* c.p.

(Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche)

*Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 *quater*.*

Art. 635-*bis* c.p.

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi sensibili)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Art. 635-*ter* c.p.

(Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Art. 635-*quater* c.p.
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici)**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

**Art. 635-*quinquies* c.p.
(Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità).**

*Se il fatto di cui all'articolo 635 *quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolare gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

**Art. 640-*ter* c. p.
(Frode informatica)**

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a € 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.

9.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI

Si ritiene che, alla luce dell'attività svolta da FONSERVIZI, tali fattispecie non presentino particolare rilevanza per il presente Modello.

In ogni caso, non si può astrattamente escludere che tali fattispecie criminose possano in ipotesi configurarsi. Pertanto, FONSERVIZI si impegna, ugualmente, a garantire la sicurezza in tema di *Information Tencnology*, con particolare riferimento a informazioni, risorse e processi direttamente o indirettamente collegati a questo dominio.

In generale, oltre alle specifiche aree a rischio dianzi evidenziate, è possibile evidenziare due macro-categorie di attività a rischio rispetto ai reati in esame:

- l'accesso a *data base*, Internet, intranet e altre modalità di connessione;
- lo svolgimento di attività, anche informatiche, connesse alla gestione di dati riservati.

A tal fine, occorre in primo luogo sottolineare che l'Ente, in data 9 marzo 2012, ha adottato un Documento Programmatico sulla Sicurezza, nel quale è regolamentato, tra l'altro, anche il

trattamento dei dati personali svolto mediante elaboratori non in rete, nonché elaboratori in rete privata o pubblica.

Inoltre, come previsto dal DPS stesso, in FONSERVIZI l'accesso alla rete informatica dell'Ente avviene in base a una procedura di autenticazione. Vengono, infatti, richieste obbligatoriamente le credenziali di autenticazione composte da un nome utente, che è l'identificativo dell'incaricato, e da una *password* che dovrà essere modificata trimestralmente dall'utente stesso.

Ad ogni utente sono assegnate le credenziali per l'accesso; il nome utente è univoco e non ha limiti di tempo, inoltre le credenziali di autenticazione non utilizzate da almeno sei mesi vengono disattivate, salvo quelle preventivamente autorizzate per i soli scopi di gestione tecnica. Qualora le mansioni dell'utente non richiedano più l'accesso agli elaboratori, la *user-id* è cancellata dal sistema di posta, dal dominio e dal sistema gestionale.

Ad ogni modo, al fine di configurare la responsabilità di FONSERVIZI per i reati in esame, sarà necessario dimostrare interesse e/o vantaggio derivante all'Ente dalla commissione degli stessi. Nello specifico, se non si può escludere l'astratta possibilità che tali reati siano commessi dai dipendenti e/o dai collaboratori del Fondo, pare difficile allo stato immaginare quale potrebbe essere il margine di guadagno per FONSERVIZI.

La commissione del reato di frode informatica non ha rilevanza rispetto al Modello di FONSERVIZI, dal momento che l'Ente non dialoga con siti di enti pubblici, al fine di immettere alcun dato. In particolare, può accedere alla banca dati del sito dell'INPS, al fine di recepire i dati delle imprese associate che debbono essere considerati per la ripartizione dei fondi, ma la profilatura di tale accesso non consente alcun intervento modificativo su dati, informazioni o programmi.

9.2 Principi generali

Con riferimento al rischio di commissione dei **reati informatici**, è fatto divieto ai dipendenti e ai collaboratori del Fondo di:

- utilizzare la *user id* o la *password* di altro operatore;
- comunicare a terzi estranei le proprie chiavi d'accesso nonché la *password*;
- accedere a un sistema informatico/telematico, senza autorizzazione dell'Ente;
- introdurre o trasmettere dati, informazioni o programmi che implicino il rischio di distruggere o danneggiare sistemi informatici altrui;
- alterare, in qualsiasi modo, il funzionamento di un sistema informatico/telematico ovvero intervenire, senza averne diritto e in qualsiasi modo, su dati/informazioni/programmi contenuti in un sistema informatico/telematico;
- introdurre nella rete o sui server di programmi non autorizzati (ad esempio "*malicious code*");
- utilizzare *software* e/o *hardware* atti ad intercettare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione per ottenere o modificare dati o informazioni nell'interesse o a vantaggio del Fondo.

Gli strumenti informatici messi a disposizione degli utenti devono essere utilizzati solo per lo svolgimento dell'attività dell'Ente. L'Ente utilizza dei sistemi tecnologici che consentono di rilevare eventuali comportamenti contrari a questa indicazione, o di intercettare attività che non rientrino in standard convenzionali di norme etiche o morali.

9.3 Identificazione delle attività sensibili a rischio di commissione dei delitti informatici

Sulla base della disamina delle attività che nel concreto vengono svolte da Fonservizi, sono considerate a rischio le seguenti:

- gestione del sito Internet e della *newsletter*;
- gestione degli Avvisi Pubblici;
- gestione del Conto Formazione Aziendale;
- verifiche di monitoraggio *in itinere*, laddove si svolgano a distanza;
- gestione delle apparecchiature informatiche;
- gestione dei rapporti con l'INPS.

9.4 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati

Principi di Prevenzione Generali:

- **regolamentazione:** esistenza di apposite procedure e Regolamenti interni che disciplinino le suddette attività sensibili. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;
- **tracciabilità:** le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- **segregazione dei ruoli:** principio di separazione dei compiti fra i soggetti/Aree coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo;
- **procure e deleghe:** gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, dalle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e dalle *job description* contenenti i compiti e le responsabilità dei Responsabili di Area.

Si segnalano qui di seguito le misure di prevenzione delle condotte esaminate:

- Codice etico e comportamentale;
- corretta applicazione del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 (in materia dei dati personali);
- definizione e archiviazione delle autorizzazioni necessarie richieste *ex lege* per il trattamento dei dati sensibili e/o personali;
- formazione specifica e semplificazione di tutti i soggetti che vengono a conoscenza di dati sensibili e/o personali;
- corretta applicazione del Documento Programmatico sulla Sicurezza per la parte relativa ai sistemi informatici e di rete;
- profilatura di più utenze di FONSERVIZI all'archivio INPS, la quale non consente alcun intervento modificativo su dati, informazioni o programmi;
- procedura di regolamentazione dell'accesso dei sistemi informatici propri o di terzi;
- individuazione di ruoli e responsabilità nel processo di creazione e cessazione nuova utenza;
- procedure di autenticazione e profilazione per l'accesso ai server del Fondo;
- intervento dell'Amministratore di Sistema nei casi di tentativi falliti di accesso ai sistemi informatici;
- definizione di credenziali complesse per l'accesso ai pc e alla VPN;
- aggiornamento periodico delle credenziali di accesso ai pc e alla VPN;
- nomina degli Amministratori di Sistema;
- registrazione dei *log* di accesso degli AdS e degli utenti ai sistemi del Fondo;
- verifiche periodiche sulla sicurezza dei sistemi ICT;
- Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di Fonservizi;
- Procedura per la gestione degli Avvisi Pubblici;
- Linee guida sul conflitto di interessi;

- Procedura di elaborazione dati INPS;
- Procedura verifiche di monitoraggio *in itinere* (compreso Ordine di servizio 03/2020 – Procedimento svolgimento visite ispettive in caso di attività erogata a distanza).

Inoltre, dal momento che Fonservizi ha esternalizzato la gestione IT ad un soggetto esterno al Fondo, si annovera tra le misure idonee il rispetto da parte dei fornitori delle clausole contrattuali che impongono l'osservanza del Codice Etico e dei principi di cui al D.Lgs. 231/01.

10. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-*novies* D. Lgs. 231/01)

Con la Legge 23 luglio 2009, n. 99 in materia di "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" è stato inserito, altresì, tra i reati presupposto del Decreto Legislativo 231/2001, l'articolo 25 *novies*: "delitti in materia di violazione del diritto d'autore".

Art. 171 l. n. 633/1941

[Dell'art. 171 l. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate, restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto tutte le altre condotte descritte dalla disposizione]

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

(...)

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

(...)

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

(...)

Art. 171-bis l. n. 633/1941

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter l. 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171-septies l. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies l. 633/1941

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 174-quinquies l. 633/1941

Quando esercita l'azione penale per tal uno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore, indicando gli elementi utili per l'adozione del provvedimento di cui al comma 2.

Valutati gli elementi indicati nella comunicazione di cui al comma 1, il questore, sentiti gli interessati, può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione dell'esercizio o dell'attività per un periodo non inferiore a quindici giorni e non superiore a tre mesi, senza pregiudizio del sequestro penale eventualmente adottato.

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno, computata la durata della sospensione disposta a norma del comma 2. Si applica l'articolo 24 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. In caso di recidiva specifica è disposta la revoca della licenza di esercizio o della autorizzazione allo svolgimento dell'attività.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli stabilimenti di sviluppo e di stampa, di sincronizzazione o postproduzione, nonché di masterizzazione, tipografia e che comunque esercitano attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi. Le agevolazioni di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, sono revocate e non possono essere nuovamente concesse per almeno un biennio.

10.1 Rilevanza per Fonservizi

I delitti in materia di violazione del diritto d'autore si configurano rilevanti per il Fondo dal momento che esso si occupa di organizzazione di eventi, nonché di partecipazione ad eventi organizzati da altri. Inoltre il Fondo svolge attività di pubblicazione di materiale sul proprio sito internet e invia newsletter periodiche.

10.2 Principi generali

Con riferimento ai **delitti in materia di violazione del diritto d'autore** è fatto espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- impiegare beni aziendali (es. fotocopiatrici, siti web, copisterie o altro) al fine di porre in essere condotte in violazione della tutela dei diritti d'autore;
- riprodurre opere o brani di opere letterarie nello svolgimento delle attività aziendali in assenza di accordi con gli aventi diritto.

10.3. Identificazione delle attività sensibili a rischio di commissione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Possono essere individuate quali aree a rischio di commissione dei reati di cui sopra:

- la gestione del sito internet e della newsletter;
- organizzazione di eventi e la predisposizione di materiale pubblicitario;
- approvvigionamento di beni e servizi;
- attività di sponsorizzazione e gestione omaggi.

10.4 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati

Principi di Prevenzione Generali:

- **regolamentazione:** esistenza di apposite procedure e Regolamenti interni che disciplinino le suddette attività sensibili. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;
- **tracciabilità:** le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- **segregazione dei ruoli:** principio di separazione dei compiti fra i soggetti/Aree coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo;
- **procure e deleghe:** gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, dalle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e dalle *job description* contenenti i compiti e le responsabilità dei Responsabili di Area.

Trattandosi di fattispecie a configurabilità generale, particolarmente connesse all'utilizzo di terminali e sistemi informatici, ai fini di prevenire la commissione dei reati si ritiene utile richiamare il rispetto:

- del Codice Etico e Comportamentale;
- applicazione della Procedura sviluppo attività di *marketing*;
- applicazione della Procedura Acquisti - Regolamento per l'acquisizione di opere, forniture e servizi.

11. Reati transnazionali

La legge 16 marzo 2006, n. 146: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001" ha introdotto la responsabilità amministrativa degli enti per l'ipotesi di commissione di reati transnazionali.

Art. 3 Legge 16 marzo 2006, n. 146 definizione di reato transnazionale

1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia **coinvolto un gruppo criminale organizzato**, nonché:

- sia commesso in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato, ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

La condotta che rileva ai sensi dell'art. 3, Lg. 146/2006 non è la *commissione* del reato transnazionale, ma la mera *partecipazione* al gruppo criminale. È sufficiente quindi che un soggetto sia implicato in un gruppo criminale, che favorisca il gruppo, e che nell'ambito di tale gruppo siano commessi reati definibili come transnazionali dalla norma in esame¹.

Art. 10 Legge 16 marzo, n. 146: responsabilità amministrativa degli enti

1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.

3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non inferiore ad un anno.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica all'ente la sanzione amministrativa dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.

6. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 5 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

7. Nel caso di reati concernenti il traffico di migranti, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a mille quote.

¹ In questi termini cfr. sent. Cass. Pen. n. 11912 del 29.01.2009.

8. Nei casi di condanna per i reati di cui al comma 7 del presente articolo si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a due anni.

9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.

10. Agli illeciti amministrativi previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

➤ La tipologia di reati transnazionali

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, del Testo Unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

Il legislatore ha ancorato la responsabilità dell'ente per tali reati alla transnazionalità: pertanto, l'ente non risponderà qualora essi siano commessi nel suo interesse ma esclusivamente sul territorio italiano, salvo che, ovviamente, essi non costituiscano, a loro volta, reati presupposto ai sensi di una diversa norma del D. Lgs. 231/2001.

11.1 La rilevanza dei reati transnazionali per il Modello di FONSERVIZI

FONSERVIZI opera esclusivamente sul territorio italiano, pertanto, ai fini del presente Modello, è remota la possibilità che i suddetti reati siano effettivamente realizzabili nell'ambito delle attività svolte dal Fondo, ma si ritiene comunque utile in via prudenziale riportare di seguito i principi generali e le misure di prevenzione della commissione di tali reati.

11.2 Principi generali

Con riferimento ai **reati transnazionali**, l'Ente si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- Scegliere le controparti contrattuali in base a principi di trasparenza, obiettività ed economicità;
- Rispettare leggi e regolamenti, sia nazionali che di origine Comunitaria, nonché i principi di correttezza e trasparenza.

È fatto espresso divieto ai destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate.

11.3 Identificazione delle attività sensibili

Si identificano, quali attività sensibili a rischio di commissione dei reati di cui sopra, le seguenti:

- Selezione, assunzione e gestione del personale;

- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Gestione degli avvisi pubblici;
- Gestione del Conto Formazione Aziendale;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Attività di sponsorizzazione e gestione omaggi;
- Organizzazione eventi e predisposizione di materiale pubblicitario;
- Ricerca nuovi adesioni al Fondo e di promozione del CFA

11.4 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati

Principi di Prevenzione Generali:

- **regolamentazione:** esistenza di apposite procedure e Regolamenti interni che disciplinino le suddette attività sensibili. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;
- **tracciabilità:** le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- **segregazione dei ruoli:** principio di separazione dei compiti fra i soggetti/Aree coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo;
- **procure e deleghe:** gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, dalle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e dalle *job description* contenenti i compiti e le responsabilità dei Responsabili di Area.

Più nello specifico, costituiscono presidi rispetto alle fattispecie in esame:

- Codice Etico e comportamentale;
- Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di Fonservizi;
- Applicazione della Procedura Acquisti – Regolamento per l'acquisizione di opere, forniture e servizi;
- Applicazione della Procedura per la gestione degli Avvisi Pubblici;
- Linee guida sul conflitto di interessi;
- Applicazione della Procedura per la gestione del Conto Formazione Aziendale;
- Applicazione procedura di gestione delle richieste di portabilità;
- Applicazione Procedura di verifica sulle rendicontazioni dei Piani di Formazione.

12. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies D. Lgs. 231/01)

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha inserito l'articolo 25 *novies*, poi nuovamente numerato come 25 *decies* dall'art. 2, comma 1, D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 (il legislatore del 2009 non aveva tenuto conto dell'inserimento di un articolo con identica numerazione disposto dall'art. 15, comma 7, lettera c), L. 23.7.2009, n. 99) relativo al delitto di "induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria".

Art. 377 bis c.p.

(Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

12.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI

Viste le caratteristiche proprie del delitto in parola, l'Ente non può escludere a priori la rilevanza.

12.2 Principi generali

Con riferimento al reato di **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** è fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- assumere qualsiasi comportamento che abbia lo scopo o l'effetto di indurre un soggetto terzo a non rilasciare dichiarazioni o a rilasciarle mendaci alle Autorità Giudiziarie italiane o estere;
- non tenere un comportamento diligente e collaborativo con le Pubbliche Autorità, in particolare con le Autorità Giudicanti o Inquirenti italiane o estere.

12.3 Attività sensibili a rischio di reato di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Il reato, nei suoi elementi tipici, può ben configurarsi in una qualsiasi delle aree dell'Ente. Ogni soggetto può trovarsi a dover gestire dei rapporti con soggetti interni/esterni coinvolti direttamente o indirettamente in un procedimento giudiziario.

Si identificano, comunque, quali attività sensibili a rischio di commissione dei reati di cui sopra, le seguenti:

- Gestione dei contenziosi;
- Selezione, assunzione e gestione del personale.

12.4 Misure idonee a prevenire la commissione del reato

Principi di Prevenzione Generali:

- **regolamentazione:** esistenza di apposite procedure e Regolamenti interni che disciplinino le suddette attività sensibili. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;

- **tracciabilità:** le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- **segregazione dei ruoli:** principio di separazione dei compiti fra i soggetti/Aree coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo;
- **procure e deleghe:** gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, dalle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e dalle job description contenenti i compiti e le responsabilità dei Responsabili di Area.

Più nello specifico, costituiscono presidi rispetto alle fattispecie in esame:

- Codice Etico e comportamentale;
- Applicazione della procedura per la selezione, l'assunzione e la gestione del personale.

13. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* D. Lgs. 231/01)

L'art. 25 *octies*, D.Lgs. 231/01 (introdotto dall'art. 63, D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231) dispone che, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 (ricettazione), 648 *bis* (riciclaggio) e 648 *ter* (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) del codice penale, si applichi all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui, invece, il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui trattasi, all'ente si applicheranno anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, del Decreto, per una durata non superiore a due anni.

L'articolo in parola è stato emendato ad opera della Legge n. 292 del 2014 (entrata in vigore il 1 gennaio 2015) che ha introdotto il riferimento al reato di autoriciclaggio (art. 648 *ter*.1).

Dunque, l'art. 25 *octies* appena citato estende l'ambito di operatività del D. Lgs. 231/01 anche ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, quando la realizzazione dei medesimi avvenga in ambito prettamente "nazionale".

Occorre sottolineare che detti delitti erano già stati inseriti, come fonte di responsabilità amministrativa degli Enti, dalla Legge 16 marzo 2006, n. 146 allorché si presentavano caratterizzati da elementi di transnazionalità (cfr. il par. 3.3.10 della presente Parte Speciale).

Detta previsione, invero, è stata abrogata dall'art. 64, comma 1, lett. f, del D.Lgs. 231/2007.

Art. 648 c.p. (Ricettazione)

Fuori dai casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa da € 516 a € 10.329.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a € 516, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Art. 648-*bis* c.p. (Riciclaggio)

Fuori dai casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter c.p.
(Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).

Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 1.032 a € 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Art. 648-ter.1 c.p.
(Autoriciclaggio)

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

13.1 Rilevanza per Fonservizi

In relazione alle attività svolte da FONSERVIZI è possibile escludere la rilevanza delle fattispecie di ricettazione e riciclaggio. Il Fondo riceve infatti i propri finanziamenti dall'INPS, il quale a sua volta opera un prelievo forzoso nei confronti delle imprese associate. Al contempo, il reimpiego dei finanziamenti da parte dell'Ente, e in particolare le scelte di spesa, avvengono nel rispetto dei criteri e delle modalità indicati nella c.d. Procedura Acquisti.

Pare dunque alquanto improbabile che la struttura del Fondo possa essere impiegata per il riciclo di denaro o beni di provenienza delittuosa.

Per quanto diversamente attiene il reato di autoriciclaggio, ex art. 648 ter.1 c.p., potenzialmente la commissione di ogni delitto non colposo potrebbe portare alla sua realizzazione ove il profitto del primo reato venga reimpiegato, nei modi delineati dalla norma.

Ai fini della configurazione del delitto di autoriciclaggio, è essenziale infatti che il provento di un precedente reato non colposo commesso dal medesimo soggetto agente, sia re-utilizzato per fini non personali dell'autore, in modi che siano idonei ad ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. In particolare, si evidenzia come la nuova fattispecie di reato si realizzi solo ove sussistano tre circostanze: i) l'agente crei –o concorra a creare- una provvista consistente in denaro od altre utilità attraverso la commissione di un primo delitto –il delitto presupposto; ii) con ulteriore ed autonoma azione la provvista venga impiegata in attività economiche, imprenditoriali e finanziarie;

iii) le azioni predette realizzino un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa del predetto denaro od altra utilità.

A seguito dell'introduzione del reato di autoriciclaggio nel novero dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001, il Fondo ha effettuato una serie di valutazioni volte a verificare se i presidi già implementati dovessero o meno ritenersi sufficienti anche in relazione al rischio-reato di cui all'art. 648-ter. 1 c.p.

Fonservizi ha inteso considerare quali possibili reati presupposto dell'autoriciclaggio tutti i reati previsti dall'ordinamento, e non solo quelli già inclusi nel novero dei reati ex D.Lgs. 231/2001. In altre parole, il Fondo, per approntare un presidio di massima efficacia al compimento del reato di autoriciclaggio ha preso in considerazione tutte le fattispecie di reato suscettibili di produrre un vantaggio patrimoniale.

Fonservizi, nell'ambito di una più generale analisi dei rischi aziendali, di carattere non strettamente "231", da sempre considera con particolare attenzione il rischio connesso al rapporto con la Pubblica Amministrazione, e segnatamente in relazione al rischio complessivamente considerato di messa in atto di comportamenti che possano configurare attività disturbatorie del regolare svolgimento di una gara – in senso ampio- nonché di commissione dei reati di turbata libertà degli incanti e di turbata libertà del procedimento (reati esclusi dal catalogo previsto dal D.Lgs. 231/2001).

Dal punto di vista giuridico, è stato considerato come i reati di cui all'art. 353 c.p. e all'art. 353 bis c.p. risultino configurabili per: (i) gare pubbliche ovvero cd. procedure «aperte» e «ristrette», (ii) licitazioni private ovvero cd. procedure negoziate con o senza bando di gara, acquisti in economia, cottimo fiduciario e, in generale, (iii) ogni procedura nella quale la stazione appaltante –n.d.r. il Fondo- dia luogo ad una, anche informale, "gara esplorativa" tra più possibili concorrenti.

Alla luce dell'introduzione del reato di autoriciclaggio nel novero dei reati previsti dal Decreto, l'Ente ha ritenuto di dover mappare i reati di cui agli artt. 353 e 353 bis c.p. (turbata libertà degli incanti e turbata libertà del processo di scelta del contraente) quali reati funzionali alla commissione del reato di autoriciclaggio, con conseguente insorgere della responsabilità ex D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, con riferimento al rischio di commissione del reato di autoriciclaggio da parte di FONSERVIZI, si ritengono potenzialmente rilevanti, quali reati presupposto alla commissione della fattispecie in commento, le fattispecie già sopra analizzate di Truffa ai danni dello Stato, corruzione e concussione, nonché i reati in tema di erogazioni pubbliche alla cui valutazione del rischio si rimanda e quelli di cui agli articoli 353 e 353 bis c.p.

13.2 Principi generali

Con riferimento ai **reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio** è fatto espresso obbligo a carico dei Destinatari di:

1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori;
2. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
3. non accettare pagamenti in contanti;
4. sospendere/interrompere un rapporto con una società aderente al Fondo nel caso si evidenziasse comportamenti non in linea con la normativa, le leggi e i principi di controllo statuiti nel presente documento. Le segnalazioni, nonché le eventuali interruzioni dei rapporti sono effettuate con la massima tempestività;
5. attuare una costante formazione ed informazione degli esponenti del Fondo sui temi relativi alla prevenzione dei fenomeni di riciclaggio.

13.3 Identificazione delle attività sensibili a rischio di commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

Tra le attività sensibili si identificano, ai fini della commissione del reato di autoriciclaggio:

- Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Predisposizione budget, bilanci, relazioni e comunicazioni sociali;
- Gestione della cassa contante;
- Attività di sponsorizzazione e gestione omaggi;
- Gestione e rendicontazione degli Avvisi pubblici;
- Gestione del Conto Formazione aziendale.

13.4 Misure idonee a prevenire la commissione del reato

Principi di Prevenzione Generali:

- **regolamentazione:** esistenza di apposite procedure e Regolamenti interni che disciplinino le suddette attività sensibili. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;
- **tracciabilità:** le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- **segregazione dei ruoli:** principio di separazione dei compiti fra i soggetti/Aree coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo;
- **procure e deleghe:** gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, dalle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e dalle *job description* contenenti i compiti e le responsabilità dei Responsabili di Area.

Si delineano alcune misure di necessaria applicazione:

- Codice Etico e comportamentale;
- diffusione specifica dello stesso Codice Etico all'interno del Fondo e tra i suoi collaboratori;
- applicazione della Procedura Acquisti – Regolamento per l'acquisizione di opere, forniture e servizi;
- principi di comportamento nei rapporti con le Società aderenti al Fondo (par. 2.10.5 della Parte Generale);
- applicazione della Procedura per la gestione dei flussi finanziari;
- applicazione Regolamento Generale di organizzazione, gestione e rendicontazione e controllo di Fonservizi;
- applicazione Procedura Fideiussioni presentate su Piani Formativi a valere su Avvisi e CFA;
- applicazione Procedura sviluppo attività di *marketing*;
- applicazione Procedura per la gestione degli Avvisi Pubblici;
- applicazione Procedura per la gestione del Conto Formazione Aziendale;
- applicazione Procedura di gestione delle richieste di portabilità;
- applicazione Procedura di verifica sulle rendicontazioni dei Piani di Formazione;
- applicazione Procedura gestione della contabilità, elaborazione bilancio.

14. Reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies D. Lgs. 231/01)

I reati di cui all'art. 25 quinquies D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù
- Art. 600 bis c.p. Prostituzione minorile
- Art. 600 ter c.p. Pornografia minorile
- Art. 600 quater c.p. Detenzione materiale pornografico
- Art. 600 quater 1 Pornografia virtuale
- Art. 600-quinquies c. p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c. p. Tratta di persone
- Art. 602 c. p. Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 603 bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 603-bis c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

14.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI

Perché sorga la responsabilità amministrativa di FONSERVIZI a norma del Decreto 231/01, è necessario che i delitti sopra richiamati, siano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente.

Per i reati previsti dagli artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, comma 1, e 600 quinquies, la commissione di questa categoria di illeciti nell'interesse o a vantaggio di FONSERVIZI non appare possibile. Le stesse Linee Guida di Confindustria ritengono astrattamente ipotizzabile il reato di pornografia minorile con esclusivo riferimento ad imprese che, operando nel settore editoriale o audiovisivo, pubblicino materiale pornografico ovvero ad imprese che gestiscano siti Internet su cui siano presenti tali materiali; analogo discorso è ipotizzabile per il reato di iniziative turistiche volte allo sfruttamento

della prostituzione minorile, riferito dalle Linee Guida solo per le imprese operanti nel settore dell'organizzazione di viaggi.

Le attività e i settori di attività descritti dalle Linee Guida non appartengono a FONSERVIZI. In caso di commissione di tali delitti da parte dei soggetti apicali ovvero subordinati, questi non possono che avere agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi. L'Ente, di conseguenza, ritiene tali fattispecie delittuose non rilevanti ai fini del presente Modello.

Per quanto riguarda, invece, i reati connessi con la schiavitù *ex artt.* 600, 601, 602, come suggerito da Confindustria, la condotta rilevante in questi casi è costituita dal procacciamento illegale della forza lavoro attraverso il traffico di immigranti e la tratta degli schiavi. Inoltre, tali ipotesi di reati si estendono non solo al soggetto che direttamente realizza tale condotta, ma anche a chi, consapevolmente, agevola, anche solo finanziariamente, la medesima condotta (ad esempio qualora il reato sia posto in essere da un fornitore di FONSERVIZI).

In quest'ottica, l'Ente potrebbe dalla realizzazione di tali fattispecie delittuose, ottenere un vantaggio ovvero vedere tutelato un suo interesse.

FONSERVIZI, di conseguenza, ritiene rilevanti i reati *ex artt.* 600, 601, 602 ai fini del presente Modello. Di contro, si ritiene rilevante il reato di intermediazione illecita, di cui all'articolo 603-*bis* del codice penale.

14.2 Principi generali

L'Ente si impegna a porre in essere le seguenti condotte:

- 1) attuare la normativa in materia di lavoro, con particolare attenzione al lavoro minorile, in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro ed infine relativa ai diritti sindacali o, comunque, di associazione e rappresentanza dei lavoratori;
- 2) astenersi dal compimento di atti che possano in qualche modo integrare o avere attinenza con comportamenti volti allo sfruttamento del lavoro di soggetti socialmente deboli;
- 3) prevedere nel Codice Etico e Comportamentale principi volti a tutelare l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti, nonché condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

L'Ente si impegna ad evitare di porre in essere le seguenti condotte:

- 1) corrispondere retribuzioni in modo difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale;
- 2) corrispondere retribuzioni sproporzionate rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 3) violare la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 4) sottoporre il lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti;
- 5) permettere la diffusione di ideologie, nonché il perpetrarsi di atteggiamenti, di carattere discriminatorio o violento, fondato su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

14.3 Individuazione delle attività sensibili a rischio commissione dei reati contro la personalità individuale.

Ai fini della commissione del reato in esame, all'esito della disamina di cui al paragrafo precedente e con riferimento alla realtà operativa di FONSERVIZI, si individuano le seguenti attività a rischio di commissione di reato:

- selezione, assunzione e gestione del personale;
- approvvigionamento di beni e servizi;

- gestione delle presenze ed elaborazione delle buste paga;
- gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gestione dei rimborsi spesa per trasferte;
- Valutazione del personale e sistema premiante.

14.4 Misure idonee a prevenire la commissione del reato

Principi di Prevenzione Generali:

- **regolamentazione:** esistenza di apposite procedure e Regolamenti interni che disciplinino le suddette attività sensibili. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;
- **tracciabilità:** le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- **segregazione dei ruoli:** principio di separazione dei compiti fra i soggetti/Aree coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo;
- **procure e deleghe:** gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, dalle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e dalle *job description* contenenti i compiti e le responsabilità dei Responsabili di Area.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico a Comportamentale;
- Rispetto del Regolamento Generale di organizzazione, gestione e rendicontazione e controllo di Fonservizi;
- Applicazione della Procedura Acquisti - Regolamento per l'acquisizione di opere, forniture e servizi;
- Applicazione della Procedura per la selezione, l'assunzione e la gestione del personale;
- Regolamento per i rimborsi spese in caso di trasferta per attività svolta a favore del Fondo;
- Sistema premiante;
- Informativa sicurezza;
- DVR.

15. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* D. Lgs. 231/01)

Art. 453 c.p.

(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)

È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1. chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2. chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3. chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4. chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.*

Art. 454 c.p.

(Alterazione di monete)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

Art. 455 c.p.

(Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 457 c.p.

(Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede)

Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 459 c.p.

(Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e all'introduzione nel territorio dello Stato [c.p. 4], o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.

Agli effetti della legge penale, si intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Art. 460 c.p.

(Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a € 1.032.

Art. 461 c.p.

(Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurare la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Art. 464 c.p.

(Uso di valori di bollo contraffatti o alterati)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 516.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Art. 473 c.p.

(Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriale)

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da €2.500,00 a € 25.000,00.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da € 3.500,00 a € 35.000,00 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 c.p.

(Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)

Fuori dai casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da € 3.500,00 a € 35.000,00.

Fuori dai casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a € 20.000,00.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale o intellettuale.

15.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI

Rispetto ai reati richiamati all'articolo 25-*bis* del decreto legislativo n. 231 del 2001, pur non avendo rilevato né un rischio attuale (tenuto conto del limitato uso del contante e dell'esiguo ammontare del fondo cassa contante), né un precedente nello storico del Fondo nel corso dell'analisi dell'attività nel complesso svolta da Fonservizi, non potendo a priori escluderne la rilevanza, si ritiene opportuno, in questa sede, indicare le ipotetiche attività sensibili ed alcune linee di comportamento finalizzate alla prevenzione, soprattutto con riferimento ai reati di contraffazione di cui agli artt. 473 e 474 c.p.

15.2 Principi generali

Con riferimento ai reati di Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento i Destinatari del Modello, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte tali che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato di cui sopra;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei suddetti reati, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.

A questo proposito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, ai Destinatari del Modello, è fatto divieto in particolare di:

- utilizzare oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi;
- introdurre nel territorio dello Stato o mettere comunque in circolazione beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale in titolarità di terzi.

15.3 Identificazione delle attività sensibili a rischio di commissione dei reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

A seguito dell'analisi del complesso di attività concretamente svolte da Fonservizi, emergono quali attività sensibili a rischio di commissione dei reati di cui sopra:

- la gestione dei flussi finanziari;
- l'approvvigionamento di beni e servizi.

15.4 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati

Principi di Prevenzione Generali:

- **regolamentazione:** esistenza di apposite procedure e Regolamenti interni che disciplinino le suddette attività sensibili. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;

- **tracciabilità:** le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- **segregazione dei ruoli:** principio di separazione dei compiti fra i soggetti/Aree coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo;
- **procure e deleghe:** gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, dalle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e dalle *job description* contenenti i compiti e le responsabilità dei Responsabili di Area.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico a Comportamentale;
- Applicazione della Procedura Acquisti - Regolamento per l'acquisizione di opere, forniture e servizi;
- Introduzione di specifiche clausole contrattuali con le quali i fornitori si impegnino a garantire che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi, nonché a manlevare e tenere indenne il Fondo da qualsivoglia danno o pregiudizio di natura patrimoniale e non, gli potesse derivare, per effetto della non veridicità, inesattezza o incompletezza di tale dichiarazione.

16. Reati ambientali (art. 25-undecies D. Lgs. 231/01)

Il 16 agosto 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 121/2011, attuativo della Legge Delega n. 96/2010 (c.d. legge comunitaria 2009), che ha recepito due importanti Direttive sulla tutela penale dell'ambiente (Direttiva n. 2008/99/CE) e sull'inquinamento provocato da navi (Direttiva n. 2009/123/CE), introducendo, al contempo, l'art. 25-undecies al D. Lgs. 231/2001, comportante la responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali.

L'art. 6 della **Direttiva n. 2008/99/CE** ha infatti imposto agli Stati di provvedere "*affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati di cui agli articoli 3 e 4 quando siano stati commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica, in virtù:*

- a) del potere di rappresentanza della persona giuridica;*
- b) del potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica; o*
- c) del potere di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica".*

Nel recepire il diritto dell'Unione Europea, il legislatore italiano si è limitato a introdurre agli artt. 727-bis e 733-bis del Codice Penale due nuove fattispecie – *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette* (art. 727-bis) e *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto* (art. 733-bis) – ritenendo che tutte le altre ipotesi di reato indicate dalle sopra menzionate Direttive trovassero già un proprio corrispondente nel nostro ordinamento². Per configurare quindi le ipotesi di responsabilità degli enti per i reati ambientali, il legislatore non ha fatto altro che selezionare alcune figure di reato già previste dall'ordinamento penale, e ritenute corrispondenti al catalogo richiamato dalla normativa sovranazionale, alle quali ha aggiunto poi quelle introdotte appositamente dalla novella (artt. 727-bis e 733-bis).

Le nuove fattispecie inserite nel catalogo dei reati presupposto alla responsabilità dell'ente sono per la maggior parte dei casi, reati di **pericolo astratto, rispetto ai quali non rileva il verificarsi dell'evento temuto**. Esse, inoltre, sono per lo più **contravvenzioni**, caratterizzate, per quanto concerne l'elemento soggettivo, indifferentemente dalla presenza del dolo, o della colpa.

Al fine di consentire l'imputabilità all'ente di tali illeciti, sarà pertanto necessario adoperare le medesime soluzioni interpretative dei concetti di "*interesse*" e "*vantaggio*" già elaborate da dottrina e giurisprudenza con riguardo ai delitti colposi in violazione della normativa antinfortunistica. Il criterio dell'"*interesse*" andrà dunque correlato alla condotta del soggetto agente e non al volontario perseguimento di un determinato evento, mentre il "*vantaggio*" potrà consistere nel risparmio dei costi derivante da una violazione delle norme a tutela dell'ambiente (ad es. norme in materia di prevenzione dell'inquinamento).

Si tenga presente, inoltre, che, rispetto alle contravvenzioni, non è configurabile il tentativo.

² Cfr. in proposito la *Relazione illustrativa* del Governo: da un lato, si ritiene, infatti, che gli "*articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 6 novembre 2007 n. 202 abbiano introdotto sanzioni adeguate al tenore della Direttiva 2009/123/CE e che, pertanto, non sia necessario alcun intervento di adeguamento dell'ordinamento nazionale*"; dall'altro, rispetto alla Direttiva 2008/99/CE, si afferma che "*le uniche fattispecie sanzionate dalla direttiva, ma assenti nell'ordinamento risultano essere l'uccisione, la distruzione, il prelievo o il possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette e il significativo deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto*".

Quanto alle sanzioni che possono derivare in capo all'ente, il D. Lgs. 121/2011 prevede che di regola si applichi la sola sanzione pecuniaria, la cui entità varia a seconda della gravità della fattispecie, mentre le sanzioni interdittive sono limitate alle ipotesi più gravi di illecito ambientale, di seguito elencate:

- scarico di acque reflue industriali concernente sostanze pericolose in assenza di autorizzazione (art. 137, comma 2 Codice dell'Ambiente);
- scarico di acque reflue industriali concernente le 18 sostanze qualificate normativamente come più pericolose in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5 Codice dell'Ambiente);
- scarico di acque reflue industriali sul suolo, negli stati superficiali del sottosuolo o direttamente nelle acque sotterranee o nel sottosuolo (art. 137, comma 11 Codice dell'Ambiente);
- realizzazione e gestione di discarica abusiva (art. 256, comma 3 Codice dell'Ambiente);
- attività organizzata di traffico illecito di rifiuti (art. 260 Codice dell'Ambiente);
- inquinamento doloso provocato da navi, nonché danni permanenti da inquinamento doloso o colposo provocato da navi (art. 8, comma 1 e 2, art. 9, comma 1 D. Lgs. 202/2007).

Nel caso di attività organizzata di traffico illecito di rifiuti e di inquinamento doloso provocato da navi il comma 8 dell'art. 25-*undecies* prevede altresì l'applicazione della sanzione interdittiva permanente, *"se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei [suddetti] reati"*.

I reati ambientali contemplati dall'art. 25 *undecies* del D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

- Inquinamento ambientale (Art. 452 bis c.p.)
- Disastro ambientale (Art. 452 quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452 quinquies c.p.);
- Circostanze aggravanti (Art. 452 octies c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452 sexies c.p.);
- Attività organizzate per traffico illecito di rifiuti (Art. 452 quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Art. 733-bis c.p.);
- Scarico idrico di sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione (art. 137, co. 3, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e dei limiti tabellari per talune sostanze (art. 137, co. 5, primo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico di sostanze vietate in acque marine da parte di navi od aeromobili (art. 137, co. 13, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico idrico di talune sostanze pericolose in assenza di autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (art. 137, co. 2, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per talune sostanze particolarmente pericolose (art. 137, co. 5 secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Scarico sul suolo, nel sottosuolo o in acque sotterranee (art. 137, co. 11, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 1 lett. a, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, co. 6, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Gestione abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 1 lett. b, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152); realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi (art. 256, co. 3, primo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152); miscelazione di rifiuti (art. 256, co. 5, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi (art. 256, co. 3, secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Omessa bonifica di sito contaminato da rifiuti non pericolosi (art. 257, co. 1, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152) e pericolosi (art. 257, co. 2, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);

- Predisposizione o uso di un falso certificato di analisi dei rifiuti (art. 258, co. 4 secondo periodo, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Spedizione illecita di rifiuti (art. 259, co. 1, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Inquinamento atmosferico (comma 5 dell'art. 279, D. Lgs. 3.4.2006, n. 152);
- Importazione, esportazione, trasporto o altro impiego non autorizzato di esemplari in via di estinzione (art.1, comma 1 e 2, art. 2, commi 1 e 2 Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Illecita detenzione di esemplari in via di estinzione o in cattività (art. 6, comma 4, Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di certificazioni e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3- bis, Lg. 7.2.1992 n. 150);
- Impiego di sostanze nocive (Art. 3, comma 6 della Lg. 549/1993);
- Inquinamento colposo (art. 9, comma 1, D. Lgs. 202/2007);
- Inquinamento doloso (art. 8, comma 1, D. Lgs. 202/2007); danni permanenti da inquinamento colposo (art. 9, comma 2, D. Lgs. 202/2007);
- Danni permanenti da inquinamento doloso (art. 8, comma 2, D. Lgs. 202/2007).

16.1 Rilevanza per il Modello di Fonservizi

Alla luce dell'attività in concreto svolta da FONSERVIZI può senz'altro escludersi la rilevanza della maggior parte delle fattispecie in esame.

Presso la sede dell'ente si svolgono infatti, attività meramente di ufficio, che possono determinare soltanto la produzione acque reflue domestiche, vale dire derivanti dai servizi igienici e dalle attività di ordinaria pulizia, nonché la produzione per lo più rifiuti da ufficio (carta, toner stampanti, e pc in disuso etc.).

I rifiuti prodotti sono temporaneamente depositati in appositi contenitori per la raccolta differenziata, e il ritiro avviene periodicamente da parte dei gestori comunali. Per tali rifiuti non è necessario svolgere alcuna attività di analisi sulla natura, la composizione o le caratteristiche chimico- fisiche. Il Fondo ha stipulato, inoltre, specifico contratto per lo smaltimento dei toner esauriti.

16.2 Principi generali

Con riferimento ai reati ambientali, l'Ente si impegna a selezionare e valutare il fornitore a cui è affidata l'attività di smaltimento dei toner esauriti sulla base dei criteri di professionalità, affidabilità, nonché sul possesso delle certificazioni necessarie al trasporto e smaltimento dei rifiuti della tipologia toner. Nel contratto con tale fornitore sono inserite delle clausole contrattuali con le quali lo stesso si obbliga al rispetto del Codice Etico e comportamentale del Fondo e ai principi di cui al D.Lgs. 231/01.

16.3 Identificazione delle attività sensibili a rischio di commissione dei reati ambientali

A seguito dell'analisi avente ad oggetto l'attività nel complesso svolta da Fonservizi, sono emerse le seguenti attività sensibili:

- l'approvvigionamento di beni e servizi;
- gestione degli adempimenti ambientali.

16.4 Misure idonee a prevenire la commissione del reato

Principi di Prevenzione Generali:

- **regolamentazione:** esistenza di apposite procedure e Regolamenti interni che disciplinino le suddette attività sensibili. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;
- **tracciabilità:** le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;

- **segregazione dei ruoli:** principio di separazione dei compiti fra i soggetti/Aree coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo;
- **procure e deleghe:** gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, dalle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e dalle job description contenenti i compiti e le responsabilità dei Responsabili di Area.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico a Comportamentale;
- Applicazione della Procedura Acquisti - Regolamento per l'acquisizione di opere, forniture e servizi.

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies D. Lgs. 231/01)

Il D.Lgs. n. 109 del 16 luglio 2012 ha inserito nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-duodecies, relativo all'impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o con permesso scaduto, revocato o annullato, nelle ipotesi aggravate di cui all'art. 22, comma 12 bis, D. Lgs. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione).

Art. 22, comma 12-bis, D. lgs. 286/98

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.*

A sua volta, il richiamato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 stabilisce che *"Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato"*.

Le condizioni di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis del codice penale sono, oltre a quelle sopra riportate alle lettere a) e b), *"l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"*.

Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter, D. lgs. 286/98

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;*
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;*
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;*
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.*

3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui ai commi 1 e 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;*
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.*

Art. 12, comma 5, D.lgs. 286/98

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

17.1 Rilevanza per il Modello di FONSERVIZI

Seppure allo stato FONSERVIZI non proceda ad assunzioni extracomunitarie, né abbia mai occupato alle proprie dipendenze stranieri, si ritiene di individuare i suddetti reati come astrattamente configurabili.

17.2 Principi generali

Con riferimento ai **reati di impiego di cittadini extracomunitari** il cui soggiorno è irregolare, è fatto divieto all'Ente di assumere personale extracomunitario non in regola o concludere contratti con soggetti che impieghino presso il Fondo propri dipendenti che non siano in possesso di regolare permesso di soggiorno.

17.3 Identificazione delle attività sensibili a rischio di commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

A seguito dell'analisi avente ad oggetto l'attività nel complesso svolta da Fonservizi, sono emerse le seguenti attività sensibili:

- selezione, assunzione e gestione del personale;
- l'approvvigionamento di beni e servizi.

17.4 Misure idonee a prevenire la commissione del reato

Principi di Prevenzione Generali:

- **regolamentazione:** esistenza di apposite procedure e Regolamenti interni che disciplinino le suddette attività sensibili. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;
- **tracciabilità:** le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- **segregazione dei ruoli:** principio di separazione dei compiti fra i soggetti/Aree coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo;
- **procure e deleghe:** gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, dalle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e dalle *job description* contenenti i compiti e le responsabilità dei Responsabili di Area.

Ai fini della prevenzione del reato in esame, sono posti, inoltre, i seguenti presidi:

- Codice Etico a Comportamentale;
- Applicazione della Procedura Acquisti - Regolamento per l'acquisizione di opere, forniture e servizi;

- Applicazione della Procedura per la selezione, l'assunzione e la gestione del personale.

Inoltre, nell'ipotesi in cui in futuro FONSERVIZI decida di impiegare cittadini stranieri provenienti da Stati estranei all'Unione Europea, si adottano i seguenti presidi:

- Presentazione allo Sportello Unico Immigrazione (SUI) della domanda di nulla osta all'assunzione di lavoratore straniero residente all'estero;
- Verifica della sussistenza di un permesso di soggiorno valido, in caso di assunzione di straniero già residente in Italia;
- Adempimento degli obblighi di comunicazione dell'assunzione;
- Richiesta al lavoratore di presentare tempestivamente la domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
- Verificare la validità dei permessi di soggiorno dei cittadini extra comunitari.

18. Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* D. Lgs. 231/01)

Con il Decreto Legge n. 124 del 26 ottobre del 2019, convertito dalla Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 sono stati introdotti i reati tributari nell'elenco dei reati presupposto di cui al Decreto Legislativo n. 231 del 2001. È stato, così, introdotto l'articolo 25-*quinquiesdecies*. Successivamente, il decreto legislativo n. 175 del 24 luglio 2020 ha introdotto i commi 2 e 3 all'articolo 25-*quinquiesdecies*. Di seguito, i reati inclusi nel catalogo, afferenti tutti al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

Articolo 2

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da ((quattro a otto)) anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

[...]

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 3

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizie, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Articolo 4

Dichiarazione infedele

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) *l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Articolo 8

Emissione di fatture o di altri documenti inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

[...]

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Articolo 10

Occultamento o distruzione di documenti contabili

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Articolo 10-quater

Indebita compensazione

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Articolo 11

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per se' o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

18.1 Rilevanza per il modello di Fonservizi

In relazione ai reati tributari di cui in precedenza, si considerano, all'esito dell'analisi avente ad oggetto l'attività svolta nel complesso dal Fondo, rilevanti tutti i reati sopra elencati, eccetto il reato di cui all'articolo 8 del Decreto Legge n. 74 del 2000, dal momento che Fonservizi non emette fatture: viene meno il presupposto della condotta penalmente rilevante posta alla base dell'articolo 8, in quanto si punisce chiunque "emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti". È opportuno aggiungere che, in virtù delle attività svolte dal Fondo e del regime fiscale ad esso applicabile, si rivela remota anche la commissione delle ulteriori fattispecie: il Fondo non è sottoposto al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto, né tantomeno, come si anticipava, emette fatture. Tuttavia, in via prudenziale, si ritiene comunque necessario individuare le attività maggiormente esposte alla commissione dei reati tributari (eccetto quello di cui all'articolo 8) ed identificare le misure idonee a prevenire il verificarsi di tali ipotesi nell'ambito degli adempimenti fiscali applicabili al Fondo (dichiarazione IRAP e Modello 770).

18.2 Principi generali

Con riferimento ai **reati tributari**, è fatto espresso obbligo a carico dei destinatari di:

- rispettare i ruoli e le responsabilità individuate per il calcolo delle imposte e in generale per la gestione ed il monitoraggio degli adempimenti fiscali e previdenziali per la successiva trasmissione telematica;
- assicurare la verifica annuale affidata alla società di revisione per il controllo dei dati indicati nelle dichiarazioni fiscali e previdenziali per la controfirma delle stesse;
- assicurare la corretta e completa tenuta della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
- assicurare la custodia e la conservazione delle scritture contabili.

In conformità di tali principi è fatto espresso divieto di:

- presentare dichiarazioni fiscali e tributarie non veritiere o incomplete;
- utilizzare nelle dichiarazioni fiscali e previdenziali fatture o altri documenti relativi ad operazioni non effettivamente svolte, che descrivano genericamente l'oggetto della prestazione (o che non lo descrivano affatto) o che non siano attribuibili all'emittente del documento;
- porre in essere comportamenti che mediante l'effettuazione di operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o altri mezzi fraudolenti ostacolino l'accertamento fiscale o inducano in errore l'amministrazione finanziaria;
- porre in essere comportamenti che, mediante l'occultamento o la distruzione in tutto o in parte delle scritture contabili o dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione, non consentano all'amministrazione finanziaria la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari;
- violare le norme in materia tributaria, fiscale e previdenziale.

18.3. Identificazione delle aree a rischio di commissione dei reati tributari

A seguito dell'analisi delle attività nel complesso svolte da Fonservizi, sono emerse le seguenti attività a rischio di commissione dei reati tributari:

- approvvigionamento di beni e servizi;
- organizzazione di eventi e predisposizione del materiale pubblicitario;
- attività di sponsorizzazione e gestione omaggi;
- selezione, assunzione e gestione del personale;
- valutazione del personale e sistema premiante;
- gestione dei rimborsi spesa per trasferte;
- gestione dei flussi finanziari;
- gestione della cassa contante;
- verifiche di monitoraggio *in itinere*;
- verifiche sulle rendicontazioni dei Piani Formativi;
- gestione dei rapporti con l'INPS;
- gestione ed archiviazione della contabilità;
- predisposizione del budget, bilanci, relazioni e comunicazioni sociali;
- gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- attività di segreteria degli organi sociali;
- gestione presenze ed elaborazione buste paga.

18.4 Misure idonee a prevenire la commissione dei reati tributari

Principi di Prevenzione Generali:

- **regolamentazione:** esistenza di apposite procedure e Regolamenti interni che disciplinino le suddette attività sensibili. Nell'ambito di tale documentazione, sono definiti ruoli e responsabilità dei soggetti incaricati di gestire le diverse fasi, nonché le attività di controllo che da questi devono essere effettuate;
- **tracciabilità:** le principali fasi sono opportunamente documentate ed archiviate presso gli uffici competenti anche attraverso l'utilizzo dei sistemi informativi aziendali;
- **segregazione dei ruoli:** principio di separazione dei compiti fra i soggetti/Aree coinvolti nelle attività esecutive, autorizzative e di controllo;
- **procure e deleghe:** gestione delle attività sensibili nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto del Fondo, dalle deleghe conferite dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale e dalle *job description* contenenti i compiti e le responsabilità dei Responsabili di Area.

Più nello specifico, al fine di ridurre il rischio che tali fattispecie di reati possano verificarsi, il Fondo si impegna al rispetto di:

- Codice Etico
- Statuto;
- Linee guida sul conflitto di interessi;
- Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di Fonservizi;
- Procedura per la gestione degli Avvisi Pubblici;
- Procedura per la gestione dei flussi finanziari;
- Regolamento per i rimborsi spese in caso di trasferta per attività svolta a favore del Fondo;
- Procedura Acquisti - Regolamento per l'acquisizione di opere, forniture e servizi;
- Procedura per la selezione, l'assunzione e la gestione del personale;
- Sistema premiante;
- Procedura sviluppo attività di *marketing*;
- Procedura per la gestione degli Avvisi Pubblici;
- Procedura per la gestione del Conto Formazione Aziendale;

- Procedura di gestione delle richieste di portabilità;
- Procedura di verifica sulle rendicontazioni dei Piani di Formazione
- Procedura gestione della contabilità, elaborazione bilancio
- Procedura di Gestione degli adempimenti fiscali e previdenziali;
- Procedura di elaborazione dati INPS.